



**EDPS - European Data Protection Supervisor**  
**CEPD - Contrôleur européen de la protection des données**

---

**GEPD - Garante europeo della protezione dei dati**

**Relazione annuale 2004**

Bruxelles, 18 Marzo 2005

Sig. Josep BORRELL FONTELLES  
Presidente del Parlamento europeo  
Rue Wiertz  
B – 1047 Bruxelles

Sig. Jean-Claude JUNCKER  
Presidente del Consiglio dell'Unione europea  
Rue de la Loi 175  
B – 1048 Bruxelles

Sig. José Manuel BARROSO  
Presidente della Commissione europea  
Rue de la Loi 200  
B – 1049 Bruxelles

Signor Presidente,

in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, mi prego di trasmetterLe in allegato la relazione annuale sulle attività da me svolte nel 2004.

Distinti saluti,  
Peter HUSTINX  
Garante europeo della protezione dei dati

## Sommario

Sommario .....	3
Definizione del mandato .....	4
Premessa.....	5
1. Bilancio e prospettive .....	6
1.1 Istituzione del GEPD .....	6
1.2 Quadro giuridico .....	6
1.3 Compiti e competenze.....	9
1.4 Rispetto dei valori .....	10
1.5 Obiettivi per il 2005 .....	11
2. Creare una "nuova istituzione" .....	13
2.1 Introduzione .....	13
2.2 Bilancio .....	14
2.3 Cooperazione .....	15
2.4 Risorse umane .....	16
2.5 Infrastruttura dell'ufficio .....	16
2.6 Contesto amministrativo .....	17
2.7 Workflow .....	17
2.8 Visibilità.....	18
2.9 Relazioni istituzionali .....	18
2.10 Conclusioni .....	18
3. Controllo .....	19
3.1 Aspetti generali .....	19
3.2 Responsabili della protezione dei dati .....	19
3.3 Controlli preventivi.....	20
3.3.1 Base giuridica.....	20
3.3.2 Pareri e follow-up.....	22
3.3.3 Casi "ex post" .....	23
3.3.4 Controlli preventivi "in senso proprio" .....	24
3.3.5 Consultazione.....	25
3.3.6 Conclusioni e futuro.....	26
3.4 Informazione .....	27
3.5 Reclami .....	27
3.6 Indagini .....	28
3.7 Eurodac .....	28
4. Consultazione.....	31
4.1 Considerazioni generali.....	31
4.2 Normativa e politica.....	31
4.3 Misure amministrative .....	33
5. Cooperazione .....	35
5.1 Gruppo dell'articolo 29 .....	35
5.2 Terzo pilastro .....	36
6. Relazioni internazionali .....	39
6.1 Conferenza europea.....	39
6.2 Conferenza internazionale.....	39
6.3 Altri contatti .....	40
Allegati.....	41
Allegato A - Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001 .....	41
Allegato B - Composizione del segretariato .....	43
Allegato C - Responsabili della protezione dei dati.....	44

## **Definizione del mandato**

*Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.*

*Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di:*

- sorvegliare e assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, effettuando controlli preliminari, informando gli interessati, trattando i reclami e compiendo i relativi accertamenti, svolgendo altre indagini e adottando adeguate misure ove necessario ("supervisione");*
- fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi comunitari in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, anche in merito a proposte di legge relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone riguardo al trattamento di dati personali, e sorvegliare l'evoluzione delle tecnologie che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali ("consultazione");*
- collabora con le autorità nazionali di controllo e con gli organi di controllo nel quadro del "terzo pilastro" dell'Unione europea per rendere più coerente la protezione dei dati personali ("cooperazione").*

## **Premessa**

Mi prego di presentare la prima relazione annuale delle attività da me svolte in qualità di garante europeo della protezione dei dati presso il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'articolo 286 del trattato CE.

La presente relazione riguarda il primo periodo di esistenza del garante europeo della protezione dei dati (GEDP) quale nuovo organo indipendente di controllo, incaricato di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il suddetto periodo intercorre tra il 17 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004. La prima data segna l'entrata in vigore della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante nomina del sottoscritto a garante europeo della protezione dei dati e del sig. Joaquín Bayo Delgado a garante aggiunto. Ci riteniamo fortunati di poter porre le basi di un nuovo organo europeo indipendente e di orientare i suoi primi passi in una funzione di sorveglianza e di garanzia dell'applicazione delle salvaguardie giuridiche a tutela dei dati personali dei cittadini dell'Unione europea.

La presente relazione descrive la "costruzione di una nuova istituzione" dalle sue fasi iniziali sino al momento in cui questo nuovo organo ha sviluppato la capacità di adempiere alla sua funzione con efficacia crescente. Prevediamo di raggiungere la "velocità di crociera" in un futuro molto prossimo. La presente relazione delinea altresì le nostre prime esperienze nei diversi settori di attività, nonché il quadro giuridico e le prospettive politiche a grandi linee.

Approfitto di questa opportunità per ringraziare coloro che, in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, hanno contribuito attivamente al riuscito avvio delle nostre attività, come pure coloro con cui abbiamo stretti rapporti di collaborazione in seno a diverse istituzioni e organismi. Vorrei pure esprimere gratitudine ai membri del nostro personale che partecipano alla nostra missione e che danno un importante contributo ai suoi risultati.

Auspico che la presente relazione annuale susciti reazioni e, soprattutto, una discussione presso le varie istituzioni circa le nostre esperienze e prospettive. Poiché le politiche dell'UE dipendono vieppiù dal legittimo trattamento di dati personali, è essenziale che la protezione efficace di questi ultimi sia considerata un presupposto del successo di queste politiche.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

# 1. Bilancio e prospettive

## 1.1 Istituzione del GEPD

L'istituzione di un organo indipendente preposto a livello europeo a sorvegliare e garantire l'applicazione delle salvaguardie giuridiche a tutela dei dati personali, costituisce una nuova esperienza sia per le istituzioni e gli organismi comunitari, sia per l'Unione europea in generale. Le istituzioni comunitarie hanno partecipato sin dall'inizio degli anni '90 all'elaborazione di normativa e di politiche in tale materia, destinate in primo luogo agli Stati membri. Altra cosa è essere soggetti alle stesse norme e dovervi ottemperare. Occorre allora un po' di tempo per apportare adeguamenti e per inglobare le conseguenze nelle prassi comunitarie. Il ruolo del garante europeo della protezione dei dati consiste nel fare in modo che questo processo continui a svolgersi in modo soddisfacente.

Questa nuova realtà ha comportato un aggravio di complicazioni che si sono manifestate sin dall'istituzione del nuovo organo. Le disposizioni pertinenti sono entrate in vigore nel febbraio del 2001 con un periodo provvisorio di un anno, e sono quindi diventate pienamente esecutive dal febbraio del 2002. Le nomine del GEPD e del GEPD aggiunto sono entrate in vigore nel gennaio del 2004. Sebbene i responsabili interni della protezione dei dati abbiano operato molto proficuamente in alcuni casi, ciò significa che è mancata una supervisione esterna per un periodo di tre anni, durante il quale non è stato possibile tutelare i diritti degli interessati come si intendeva fare adottando le relative norme. È altresì pertinente rilevare che molti sistemi tradizionali ("legacy" systems) esistenti hanno limitato margine di modificabilità e non si è potuto renderli del tutto conformi in fase di avvio.

Ciò vale a dimostrare l'urgenza dell'attuazione e della supervisione delle norme vigenti: l'Unione europea non può permettersi di non esprimersi sulle norme che essa impone a se stessa e agli Stati membri. Al contempo, ciò richiede una certa cautela, non essendovi a livello comunitario sintomi di alcuna mancanza di volontà nell'ottemperare a norme generalmente ritenute ragionevoli ed adeguate, e che effettivamente si applicano pure negli Stati membri, alcuni dei quali hanno notevole esperienza in questo settore.

Un'ulteriore complicazione per il nuovo organo è data dal fatto che lo si è dovuto sviluppare ex novo, anche adottando un bilancio di avviamento, circa due mesi dopo i suoi primi passi, poiché precedentemente si era potuto procedere soltanto ad una quantità limitata di preparativi, in parte a causa della tardiva nomina dei funzionari. Tuttavia, ci siamo molto rallegrati dello spirito di collaborazione manifestato da Parlamento, Consiglio e Commissione e da cui abbiamo potuto trarre beneficio. Il secondo capitolo della presente relazione annuale espone in maggior dettaglio come sia stata attuata la "costruzione di una nuova istituzione" con un certo grado di successo.

Il presente capitolo descrive il quadro giuridico nell'ambito del quale sta operando il GEDP e le funzioni e facoltà ad esso affidate. In tale contesto, la relazione tratterà i ruoli strategici assunti come punti di partenza per lo sviluppo del nuovo organo durante il suo primo anno e che continueranno a fungere da elementi di orientamento nel prossimo futuro. Questo capitolo definisce altresì i principali obiettivi per il 2005.

## 1.2 Quadro giuridico

L'articolo 286 del trattato CE, adottato nel 1997 come parte del trattato di Amsterdam, prevede che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi

comunitari, ed anche l'istituzione di un organo di controllo indipendente. Le pertinenti disposizioni di cui al suddetto articolo, sono state definite nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore nel 2001. Quest'ultimo regolamento prevede un organo di controllo indipendente, menzionato come "garante europeo della protezione dei dati", a cui sono attribuite alcune funzioni e facoltà.

### ***Contesto più ampio***

Il suddetto regolamento non va considerato isolatamente, bensì come elemento di un quadro ben più vasto che rispecchia le attività intraprese sia dall'Unione europea, sia dal Consiglio d'Europa per alcuni anni. Queste attività risalgono all'articolo 8 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ed ha pure influenzato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che adesso è stata inglobata nella costituzione per l'Europa come Parte II.

L'articolo 8 della CEDU prevede il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e stabilisce le condizioni in virtù delle quali possono essere ammissibili limitazioni di questo diritto. All'inizio degli anni '70 il Consiglio d'Europa giunse alla conclusione che la CEDU conteneva una serie di restrizioni alla luce dei nuovi sviluppi, specialmente nel settore dell'informatica: l'incertezza riguardo a quanto veniva contemplato con l'espressione "vita privata", l'accento sulla protezione dall'ingerenza di "autorità pubbliche" e l'insufficiente risposta alla crescente esigenza di un'impostazione positiva e proattiva, anche nei confronti di altre organizzazioni ed interessi pertinenti.

Ciò è scaturito nell'adozione di una distinta Convenzione sulla protezione dei dati (1981). Detta convenzione, nota anche come Convenzione 108, è stata ratificata da 31 Stati membri del Consiglio d'Europa, compresi tutti gli Stati membri dell'UE. La convenzione tratta la "protezione dei dati" come tutela di diritti e di libertà fondamentali delle persone, segnatamente per quanto attiene al loro diritto alla vita privata, in relazione al trattamento dei dati che le riguardano. Ciò dimostra che il concetto di "protezione dei dati" è più ampio di quello di "protezione della vita privata", poiché si richiama ad altri diritti e libertà fondamentali delle persone, ed è al contempo più specifico, in quanto si riferisce soltanto al trattamento di dati personali. In questo contesto, occorrerebbe rendersi conto che numerose attività nel settore pubblico o privato oggi creano dati personali o li utilizzano come input. Per tale ragione, l'obiettivo effettivo è tutelare i singoli cittadini dalla raccolta, dalla conservazione, dall'utilizzo e dalla diffusione ingiustificati di particolari riguardanti la loro persona.

Quando la Convenzione 108 fu recepita nella legislazione nazionale, divennero meglio visibili in dettaglio le differenze a livello nazionale. Le disposizioni di carattere sostanziale e gli obblighi procedurali che mettevano in atto gli stessi principi fondamentali, potevano essere del tutto diversi. Ciò pregiudicava lo sviluppo del mercato interno nell'UE, specialmente nei casi in cui la prestazione di servizi pubblici o privati dipende dal trattamento di dati personali e dall'impiego dell'informatica a livello sia nazionale, sia transfrontaliero.

Ciò ha suscitato un'iniziativa della Commissione europea intesa ad armonizzare la legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei dati. Dopo una discussione durata quattro anni, si è giunti all'adozione della direttiva 95/46/CE che obbliga gli Stati membri ad allineare le rispettive legislazioni con la direttiva e ad assicurare la libera circolazione di dati personali tra Stati membri. Questa direttiva utilizzava la Convenzione 108 come punto di partenza, chiarendola però sotto molti punti di vista e aggiungendo pure nuovi elementi. Tra questi ultimi vi erano i compiti degli organi di controllo indipendenti a livello nazionale e la cooperazione tra di essi sia sul piano bilaterale, sia in seno a un Gruppo di lavoro a livello europeo, ormai ben noto come "Gruppo dell'articolo 29".

Successivamente al 1995 è stata adottata un'altra direttiva in un settore specifico: la direttiva 97/66/CE, sostituita dalla direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Questa direttiva affronta una serie di problematiche che spaziano dalla sicurezza e riservatezza delle comunicazioni alla conservazione e all'utilizzo di dati relativi al traffico e all'ubicazione, e alle comunicazioni indesiderate, quali lo "spamming".

### ***Sviluppi recenti***

La direttiva 95/46/CE è stata recentemente oggetto di valutazione. Nella relazione del maggio 2003 la Commissione europea ha messo in rilievo un'evidente mancanza di armonizzazione, dichiarando tuttavia che non vi è ancora alcun motivo per modificare la direttiva e che è necessario utilizzare meglio il quadro normativo esistente. La Commissione ha adottato un programma di attività che comprende discussioni bilaterali con gli Stati membri sul modo in cui la direttiva è stata recepita nella legislazione nazionale e alcune materie che possono essere oggetto di attività congiunte da parte delle autorità di controllo nazionali nell'ambito del Gruppo di cui all'articolo 29.

Nel maggio 2003 la Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo ha pronunciato la sua prima decisione sulla direttiva 95/46/CE in una causa intentata in Austria (Österreichischer Rundfunk) \*. La Corte era sostanzialmente invitata a stabilire se i dati sugli stipendi dei funzionari pubblici possono essere pubblicati allo scopo di limitare il livello della retribuzione. Nella sua decisione, essa precisa che la direttiva ha un ampio campo d'applicazione e si applica anche al trattamento dei dati personali nel settore pubblico di uno Stato membro. La Corte si basa su alcuni criteri tratti dall'articolo 8 della CEDU per valutare la legittimità di tale trattamento. Rileva inoltre che il rispetto della direttiva può essere fatto valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali.

Un terzo sviluppo da menzionare in questo contesto è l'adozione, nell'ottobre 2004, del progetto di trattato costituzionale che è soggetto alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri in un prossimo futuro. La costituzione annette grande importanza alla protezione dei diritti fondamentali. Il rispetto della vita privata e della vita familiare nonché la protezione dei dati di carattere personale sono trattati come diritti fondamentali distinti negli articoli 7 e 8 della Carta UE che sono diventati articoli II-67 e II-68 della costituzione. Ciò costituisce il riconoscimento dello sviluppo iniziato nei primi anni '70 nel Consiglio d'Europa. La protezione dei dati è anche menzionata all'articolo I-51 della Costituzione, nel titolo VI sulla "vita democratica dell'Unione". È questa una chiara dimostrazione del fatto che la protezione dei dati è ora considerata un elemento di base del "buongoverno".

Occorre infine rilevare che la protezione dei dati è sempre più considerata una questione "orizzontale" la cui importanza va oltre il mero benessere del mercato interno. Ciò si evince dalla costituzione ma è anche visibile nelle decisioni della Corte. Ovviamente si tratta di un'evoluzione opportuna e gradita. Il programma politico della nuova Commissione contiene alcuni punti in relazione ai quali una tempestiva attenzione agli aspetti della protezione dei dati contribuirà a un miglior risultato. Ciò vale anche per gli argomenti trattati nel titolo VI del trattato UE ("terzo pilastro") - cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - che sarà ulteriormente integrato nel quadro generale UE quando entrerà in vigore la Costituzione.

### ***Regolamento n. 45/2001***

Torniamo ora al regolamento n. 45/2001 e alle norme sulla protezione dei dati applicabili a livello europeo. Per essere più precisi, tale regolamento si applica "al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto

---

\* Cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, RACC (2003) I-4989. Una seconda sentenza importante in questo settore è stata pronunciata alcuni mesi più tardi (Lindqvist, C-101/01).

comunitario".

Le definizioni e il contenuto del regolamento seguono da vicino l'impostazione della direttiva 95/46/CE che si applica agli Stati membri. Si potrebbe in effetti affermare che il regolamento n. 45/2001 costituisce l'attuazione della direttiva a livello europeo. Ciò significa che il regolamento riguarda i principi generali quali il trattamento in modo corretto e lecito, la proporzionalità e l'uso compatibile, categorie particolari di dati sensibili, l'informazione da fornire agli interessati e i diritti dell'interessato nonché il controllo, l'attuazione e i mezzi di ricorso. Un capo speciale riguarda la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata nell'ambito delle reti interne di telecomunicazioni. Questo capo è di fatto l'attuazione a livello europeo della direttiva 97/66 sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Una caratteristica interessante del regolamento è l'obbligo imposto alle istituzioni e agli organismi comunitari di nominare almeno un responsabile della protezione dei dati con il compito di garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento all'interno dell'istituzione o organismo di cui fa parte; tale compito dovrebbe essere assolto in maniera indipendente. Tutte le istituzioni comunitarie e alcune agenzie hanno ora un responsabile della protezione dei dati; alcuni di essi sono in carica da vari anni. Ciò significa che è stato svolto un lavoro considerevole per attuare il regolamento anche in mancanza di un organismo di controllo. Un altro aspetto è che i responsabili della protezione dei dati possono trovarsi in una posizione migliore per fornire consulenza o intervenire tempestivamente e per contribuire a sviluppare buone prassi. Poiché il responsabile della protezione dei dati ha il dovere formale di cooperare con il garante europeo della protezione dei dati, ciò costituisce una rete molto importante e altamente apprezzata che consente a quest'ultimo di operare con la prospettiva di ulteriori sviluppi.

### 1.3 Compiti e competenze

I compiti e le competenze del garante europeo della protezione dei dati sono chiaramente descritti negli articoli 41, 46 e 47 del regolamento (cfr. allegato A) sia in termini generali che in termini specifici. L'articolo 41 enuncia il principale mandato del GEPD - garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari - ed espone per sommi capi alcuni elementi specifici di tale mandato. Questi compiti generali sono sviluppati e precisati negli articoli 46 e 47 con un elenco particolareggiato di funzioni e competenze.

Questa descrizione delle responsabilità, delle funzioni e delle competenze segue essenzialmente il modello previsto per gli organi di controllo nazionali: trattare reclami e compiere i relativi accertamenti, svolgere altre indagini, informare i responsabili del trattamento e gli interessati, effettuare controlli preventivi, ecc.. Il regolamento conferisce al GEPD il potere di accedere alle informazioni e ai locali pertinenti ove ciò sia necessario ai fini delle indagini. Egli può anche imporre sanzioni e adire la Corte di giustizia. Queste attività **di controllo** sono trattate in modo più ampio nel capo 3 della presente relazione.

Alcuni compiti sono di natura particolare. Il compito di consigliare la Commissione e le altre istituzioni comunitarie per quanto riguarda le nuove normative - ribadito all'articolo 28, paragrafo 2 dall'obbligo imposto alla Commissione di consultare il GEPD al momento dell'adozione di una proposta legislativa in relazione al trattamento di dati personali - si riferisce anche ai progetti di direttive e altre misure destinate ad essere applicate a livello nazionale e che debbano eventualmente essere recepite nel diritto interno. Si tratta di una funzione strategica che consente al GEPD di esaminare tempestivamente le implicazioni in materia di tutela della vita privata e di discutere possibili alternative. Anche il controllo degli sviluppi che possono avere ripercussioni

sulla protezione dei dati personali è un compito importante. Su queste attività *consultive* del GEPD ci si soffermerà nel capo 4 della presente relazione.

Di natura analoga è l'obbligo di cooperare con le autorità di controllo nazionali e gli organi di controllo del "terzo pilastro", quali gli organi di controllo relativi a Schengen, dogane, Europol e Eurojust, ciascuno dei quali è stato istituito con uno strumento diverso ed è composto da rappresentanti delle autorità di controllo nazionali. In qualità di membro del gruppo istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE per consigliare la Commissione e sviluppare politiche armonizzate, il GEPD ha la possibilità di contribuire a tale livello. La cooperazione con gli organi di controllo nel "terzo pilastro" gli consente di seguire gli sviluppi in tale contesto e di contribuire a un quadro più coerente per quanto riguarda la protezione dei dati personali, a prescindere dal "pilastro" o dal contesto specifico. Questa *cooperazione* è trattata ulteriormente nel capo 5 della presente relazione.

I ruoli strategici individuati in questa descrizione - brevemente sintetizzati come "*controllo*", "*consultazione*" e "*cooperazione*" - costituiscono punti di partenza per lo sviluppo della nuova autorità durante il primo anno e continueranno a servire da orientamenti per il prossimo futuro. È evidente che il ruolo primario del GEPD è di assicurare che le istituzioni e gli organismi comunitari trattino i dati nel rispetto del quadro giuridico applicabile e continuino a operare per lo sviluppo di una cultura favorevole alla protezione dei dati. Nel contempo è importante garantire che di tali norme e principi si tenga adeguatamente conto nella preparazione di nuove normative e politiche e che la coerenza della protezione dei dati sia migliorata a prescindere dal "pilastro" o dal contesto nazionale in cui i dati personali sono trattati. Pertanto la presente relazione annuale contiene anche una definizione del mandato che espone i principali ruoli strategici del GEPD, previsti dal regolamento n. 45/2001.

#### **1.4 Rispetto dei valori**

L'istituzione di un'autorità di controllo indipendente a livello europeo non è solo un elemento fondamentale di una valida politica di protezione dei dati ma anche un provvedimento essenziale per garantire che siano rispettati i principi e valori stabiliti all'articolo 8 della Carta e all'articolo II-68 della costituzione.

##### **Articolo II-68 - Protezione dei dati di carattere personale**

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Questa disposizione pone chiaramente in risalto il ruolo delle autorità di controllo indipendenti nella concretizzazione di tali principi e valori. Ciò vale anche per l'articolo I-51 della Costituzione in cui è ugualmente prevista la loro attuazione a livello di Unione. Il GEPD agirà in questo più ampio contesto assieme alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento, alla Corte di giustizia, al mediatore e alle altre parti interessate, ciascuno con un ruolo specifico a tale riguardo.

Il GEPD contribuirà alla concretizzazione di questi valori mediante un *controllo* coerente del modo in cui le istituzioni e gli organismi europei trattano i dati personali e prendendo, se del caso, misure appropriate. La Corte di giustizia può essere invitata a decidere in qualsiasi controversia sulla portata o le conseguenze degli obblighi giuridici. Qualora il GEPD agisca in seguito alla *consultazione* su proposte legislative, spetterà alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento fare un uso appropriato degli eventuali consigli. Simili meccanismi possono intervenire nel caso in cui il GEPD contribuisca alla concretizzazione di valori in stretta *cooperazione* con le autorità di

controllo nazionali o le autorità di controllo nel terzo pilastro. In ciascun caso spetterà al GEPD assicurare che il suo mandato sia effettuato nel miglior modo possibile. Il successo nell'adempimento del mandato in un caso determinato dipende in ampia misura dalle istituzioni e dagli altri interessati che partecipano all'operazione in questione. Tuttavia mediante un appropriato contributo il GEPD concretizzerà un valore, almeno dimostrando l'importanza dei principi soggiacenti in un determinato contesto. Questo è il punto di vista politico che il GEPD assumerà al fine di offrire un contributo e promuovere il suo mandato.

È importante rendersi conto che *un numero crescente di politiche UE dipende dal trattamento legale dei dati personali*. Questo perché molte attività in una società moderna generano al giorno d'oggi dati personali o li utilizzano come input. Ciò vale anche per le istituzioni e gli organismi europei nei loro ruoli amministrativo e politico, e pertanto anche per l'attuazione dei loro programmi politici. *Un'effettiva protezione dei dati personali*, quale valore fondamentale delle politiche dell'Unione, dovrebbe pertanto essere vista come *condizione per il loro successo*. Il GEPD agirà in questo spirito generale e si aspetta in contraccambio una risposta positiva.

## 1.5 Obiettivi per il 2005

Questo primo capo della relazione annuale 2004 si conclude con l'elencazione dei principali obiettivi per il 2005. Questi obiettivi saranno riesaminati nella prossima relazione annuale per verificare in quale misura saranno stati attuati. Ciò costituirà un importante elemento dell'approccio che il GEPD intende adottare nel riferire sulle sue attività.

- **Sviluppo della rete degli RPD**  
Il GEPD contribuirà allo sviluppo della rete dei responsabili della protezione dei dati, in particolare per quegli organismi in cui tale figura non esiste ancora. A tal fine il GEPD pubblicherà un documento in cui illustrerà la sua posizione in merito al ruolo degli RPD e ai fattori che contribuiscono al loro successo.
- **Opuscoli, sito web e bollettino d'informazione**  
Il GEPD provvederà all'elaborazione di opuscoli in tutte le lingue ufficiali per sensibilizzare gli interessati ai loro diritti e al ruolo del garante in base al regolamento (CE) n. 45/2001. Il sito web [www.edps.int](http://www.edps.int) sarà potenziato e assumerà una posizione centrale nella strategia dell'informazione. Sarà pubblicato un bollettino d'informazione per informare periodicamente sui nuovi sviluppi.
- **Notificazioni e controlli preventivi**  
Saranno compiuti sforzi per aumentare considerevolmente il numero di notificazioni agli RPD per quanto riguarda i trattamenti esistenti. Il GEPD continuerà a dedicare tempo e sforzi considerevoli ai "controlli preventivi" dei trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati. Sarà pubblicato un documento orientativo contenente criteri e procedure per il controllo preventivo.
- **Orientamenti per i reclami e le indagini**  
Il GEPD elaborerà orientamenti per il trattamento dei reclami, la fissazione di condizioni per l'ammissibilità, le procedure per gli accertamenti, le scadenze ecc.. Tali orientamenti saranno pubblicati sul sito web del GEPD. Si procederà in modo analogo per le indagini, sia di propria iniziativa sia in seguito a un reclamo.
- **Verifiche e accertamenti**  
Il GEPD elaborerà le basi di una metodologia per le verifiche al fine di accertarsi che le

istituzioni e gli organismi comunitari rispettino il regolamento (CE) n. 45/2001. Effettuerà anche controlli in loco per informarsi sulle prassi seguite e incoraggiare il rispetto volontario. Se necessario si procederà a ulteriori accertamenti.

- **Vita privata e trasparenza**

Il GEPD pubblicherà un documento sulle relazioni tra "accesso del pubblico ai documenti" e "protezione dei dati", destinato a incoraggiare le buone prassi in entrambi i settori e ad assistere le istituzioni e gli organismi nelle decisioni che richiedono un compromesso tra questi due interessi fondamentali.

- **E-monitoring e dati di traffico**

Il GEPD elaborerà orientamenti riguardanti il trattamento dei dati di traffico e fatturazione nell'ambito di vari tipi di comunicazione elettronica (telefono, posta elettronica, telefonia mobile, internet ecc.) nelle istituzioni europee, al fine di chiarire e migliorare le garanzie attualmente applicabili a tali trattamenti.

- **Pareri su proposte legislative**

Il GEPD pubblicherà un documento orientativo sul modo in cui intende il suo compito consultivo per quanto riguarda le proposte legislative riguardanti la protezione dei dati personali. Questo compito sarà sviluppato di conseguenza. Il GEPD formulerà pareri tempestivi sulle pertinenti proposte legislative e, se del caso, seguirà la loro evoluzione.

- **Protezione dei dati nel terzo pilastro**

Il GEPD presterà particolare attenzione allo sviluppo di un quadro giuridico coerente per la protezione dei dati personali nel terzo pilastro. Questo quadro dovrebbe essere in sintonia con i principi vigenti esistenti nel primo pilastro, tenendo conto delle particolari esigenze dell'applicazione della legge in conformità con le garanzie giuridiche applicabili.

- **Sviluppo di risorse**

Il GEPD continuerà a sviluppare i mezzi e le condizioni adeguati per assolvere efficacemente i propri compiti. Per far fronte alle sfide future e per concretizzare i valori che è lecito aspettarsi, è necessario un aumento limitato delle risorse esistenti. Ciò non pregiudica eventuali nuovi compiti in relazione al Sistema d'informazione visti (VIS) proposto e ad altri sistemi quali un sistema di informazione Schengen riveduto (SIS II).

## 2. Creare una "nuova istituzione"

### 2.1 Introduzione

Oltre alla nomina del GEPD e del garante aggiunto nel gennaio 2004, sono stati compiuti i primi passi per un buon avvio. Ciò ha comportato riunioni iniziali con rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per creare una piattaforma di cooperazione per sviluppare ulteriori attività. Il GEPD e il Garante aggiunto hanno ritenuto appropriato lavorare nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles dal 2 febbraio 2004 \*. Questo parere è stato comunicato per lettera alle autorità competenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Le attività dell'istituzione sono state avviate nel 2004; tale avvio si è svolto in tre fasi:

#### *a. Prima fase: dal 2 febbraio al 24 giugno 2004*

- Al momento del loro arrivo a Bruxelles il 2 febbraio 2004 il Garante e il Garante aggiunto non disponevano né di locali né di segretariato.
- In un primo momento il GEPD ha ottenuto **il sostegno dei servizi del Parlamento europeo**, il che ha consentito:
  - l'installazione del GEPD in un edificio del Parlamento, mettendo a sua disposizione sin dalla seconda settimana una attrezzatura iniziale;
  - lo stabilimento di un bilancio rettificativo 10/2004 e di uno stato di previsione 2005;
  - la pubblicazione degli avvisi di posti vacanti quali autorizzati nell'organigramma a titolo dell'esercizio 2004;
  - la preparazione e la conclusione dell'accordo di cooperazione amministrativa con i servizi del Parlamento, della Commissione e del Consiglio.
- Nel mese di maggio la **Commissione ha distaccato** un capo unità per costituire il Segretariato; nel contesto della definizione di un programma di lavoro a breve termine sono state stabilite le varie priorità, tra cui in primo luogo le assunzioni di personale.
- È stato creato un sito web, accessibile all'indirizzo <http://www.edps.eu.int>

#### *b. Seconda fase: dal 24 giugno al 1° ottobre 2004*

- Il 24 giugno i Segretari Generali della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio hanno firmato insieme al Garante un **accordo di cooperazione amministrativa** al fine di assistere il GEPD durante un periodo di avvio di tre anni, rinnovabile per due anni.
- Sono state adottate disposizioni di applicazione dell'accordo interistituzionale con il Parlamento.
- Sono stati presi numerosi contatti con i vari servizi delle tre istituzioni che assistono il GEPD onde definire le modalità pratiche di tale assistenza.

---

\* L'articolo 4 della decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 1° luglio 2002 relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati prevede che il Garante europeo della protezione dei dati e il Garante aggiunto hanno sede a Bruxelles.

- I primi colloqui con i candidati hanno avuto inizio nel mese di giugno, sulla base delle risposte agli avvisi di posto vacante e si sono avute le prime assunzioni.

*c. Terza fase: dal 1° ottobre 2004 alla fine dell'anno*

- Sulla base della tabella dell'organico 2004 l'**assunzione** della squadra è stata **completata**;
- Esperti nazionali sono stati invitati a far parte del GEPD nel 2005 (tale invito non ha potuto essere trasmesso in precedenza a causa dell'adozione tardiva del bilancio 2004 e dell'incertezza su tale punto).
- Il Garante ha proceduto all'adozione di **procedure interne** (codice di buona condotta, guida amministrativa) e di disposizioni di applicazione dello Statuto.

## 2.2 Bilancio

- A seguito della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina del Garante e del Garante aggiunto (decisione pubblicata nella GU il 17/01/2004), la Commissione ha presentato in data 3 febbraio 2004 un progetto preliminare di **bilancio rettificativo n. 2/2004** che prevede l'incorporazione del GEPD nel bilancio 2004 (sezione VIII, Parte B). Tale bilancio, basato sullo stesso livello di spese del bilancio previsto in origine dai servizi della Commissione nel 2002, ammontava a 1.272.000 euro ed è stato stabilito conformemente al principio di avvio progressivo delle attività del GEPD e tenuto conto del tempo necessario per l'assunzione del personale. Le entrate erano stimate a 90.000 euro. Tale progetto preliminare è stato adottato dall'autorità di bilancio. La Commissione aveva precisato che "nel corso del 2004, il Garante potrà, se necessario, presentare egli stesso un altro bilancio rettificativo che adegui con maggior precisione gli stanziamenti e/o la tabella dell'organico della sezione VIII, Parte B".
- Uno stato di previsione rettificativo è stato proposto dal Garante ed è stato ripreso nel progetto preliminare di **bilancio rettificativo n. 10/2004** presentato dalla Commissione il 26 luglio 2004. Tale stato di previsione rettificativo è stato reso necessario dalla sottovalutazione del BR 2/2004 che aveva ripreso tal quale il bilancio stabilito nel 2002 per un periodo di nove mesi e non teneva conto né dell'evoluzione del costo della vita né del fabbisogno operativo nel 2004 né di un anno completo. Gli importi del BR 10/2004 sono stati stabiliti sulla base dei parametri forniti dai servizi del Parlamento europeo e della Commissione. Il bilancio rettificativo per l'esercizio 2004 è stato adottato definitivamente dall'autorità di bilancio il 14 ottobre 2004 e ammonta a 1.942.279,00 euro. Il GEPD ha quindi potuto disporre del bilancio 2004 alquanto tardi, il che ha avuto la conseguenza di frenare talune spese.
- Nella risoluzione adottata il 9 marzo 2004 il Parlamento europeo ha chiesto al GEPD di presentare una **relazione** all'Autorità di bilancio entro il 30 settembre 2004 in vista della prima lettura del bilancio 2005. Conformemente all'articolo 2 di tale risoluzione, una relazione è stata trasmessa all'Autorità di bilancio valutando la situazione per quanto riguarda il fabbisogno operativo, i progressi compiuti da febbraio a settembre 2004 nella creazione delle strutture amministrative e delle procedure di assunzione, l'accordo di cooperazione nonché la gestione finanziaria e di bilancio.
- Il **bilancio 2005** è stato adottato nel dicembre 2004 e ammonta a 2.879.305,00 euro, con un aumento del 48,8 % rispetto al bilancio 2004 (calcolato su 11 mesi ). Esso è stato calcolato sulla base dei parametri macroeconomici comunicati dalla Commissione e degli orientamenti

politici dell'autorità di bilancio, nonché della dinamica creatasi dal momento dell'avvio del GEPD nel corso dell'anno.

- Per quanto riguarda la gestione finanziaria e di bilancio interna, il Garante ha dato delega al capo dell'unità "Amministrazione/Personale/Bilancio", che agisce in quanto ordinatore delegato. È stato nominato un agente iniziatore finanziario ("agent initiateur").
- Un aiuto notevole è fornito dalla Commissione (DG BILANCIO): il contabile della Commissione è stato nominato **contabile del GEPD**; i servizi della DG BILANCIO assistono sul piano tecnico il GEPD per lo stabilimento e l'esecuzione del bilancio e il servizio finanziario centrale fornisce un'assistenza in materia di informazione.
- Il revisore interno della Commissione è stato nominato **revisore del GEPD**; inoltre il GEPD sta organizzando un sistema di controllo interno. Le norme di controllo sono in fase di adozione: si tratta di norme analoghe a quelle della Commissione, pur tenendo conto delle esigenze e specificità di una istituzione nuova e di piccole dimensioni.

### 2.3 Cooperazione

- L'accordo di **cooperazione amministrativa** con i Segretari Generali della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio è stato concluso il 24 giugno 2004. Tale assistenza è stata considerata necessaria durante i primi anni per tre motivi fondamentali:
  - consentire al GEPD di trarre profitto dall'esperienza acquisita dalle altre istituzioni nel settore amministrativo e finanziario mediante un trasferimento di know how;
  - fornire al GEPD senza indugio l'occasione di distinguersi sul piano istituzionale attraverso l'attuazione delle sue funzioni e delle sue prerogative;
  - rispettare la norma fondamentale di una buona gestione finanziaria mediante la creazione di economie di scala.
- Un accordo a livello dei servizi del Parlamento e del GEPD precisa le modalità di applicazione dell'accordo interistituzionale; un accordo analogo è in preparazione con i servizi del Consiglio; in proposito sono stati adottati taluni orientamenti con i servizi della Commissione.
- Sulla base dell'**accordo interistituzionale**:
  - il contabile e il revisore interno della Commissione sono stati nominati contabile e revisore del GEPD;
  - i servizi della Commissione forniscono la loro assistenza per tutte le funzioni concernenti la gestione delle persone connesse all'istituzione (assunzione del personale, fissazione dei diritti, pagamento delle retribuzioni, rimborso delle spese mediche, pagamento delle missioni, ecc.);
  - i servizi della Commissione assistono inoltre il GEPD per lo stabilimento e l'esecuzione del bilancio;
  - il GEPD è insediato nei locali del Parlamento; i servizi del Parlamento assistono il GEPD per le questioni materiali e di know how inerenti all'installazione nei suoi locali (sicurezza degli edifici, posta, informatica, telefonia, sistemazione degli uffici e forniture);
  - il Consiglio fornisce la sua assistenza in materia di traduzioni.
- Va sottolineata l'armoniosa cooperazione instauratasi sin dall'inizio con la maggior parte dei servizi delle tre istituzioni; tale cooperazione si è rivelata nella maggioranza dei casi assai

efficace e certamente molto utile. Si può tuttavia deplorare che in certi casi l'accordo non sia stato oggetto di una diffusione ottimale nei servizi che devono assistere il GEPD, il che ha comportato il rallentamento di taluni lavori.

## 2.4 Risorse umane

- Vista l'ampiezza dei compiti richiesti dalla creazione dell'amministrazione della nuova istituzione, è stata data priorità alle **assunzioni**; le 15 persone previste nella tabella dall'organico sono state assunte. La prima fase di assunzione è cominciata con i responsabili del personale nel mese di agosto per creare e installare la struttura amministrativa necessaria prima dell'arrivo del resto della squadra. Le assunzioni sono state effettuate nel rispetto delle norme vigenti nelle istituzioni: priorità ai trasferimenti tra istituzioni; successivamente, consultazione degli elenchi di riserva e, infine, ricorso a personale esterno. Delle 15 persone attualmente assunte, 7 hanno lo statuto di funzionario (2 trasferite da altre istituzioni, 5 selezionate dagli elenchi di riserva) e 8 hanno un contratto di agente temporaneo.
- La **struttura amministrativa** prevede un'unità incaricata dell'amministrazione, del personale e del bilancio (cinque persone) e un'unità incaricata dei compiti operativi (10 persone); quest'ultima unità è composta di due servizi: l'uno responsabile delle attività di controllo e l'altro degli aspetti politici generali (principalmente funzioni legislative e consultive) e dell'informazione. Non è stato previsto un capo unità per questa unità a motivo, da un lato, della partecipazione attiva e diretta dei membri dell'istituzione all'esame dei fascicoli e, dall'altro, vista la dimensione attuale del GEPD, della volontà di promuovere un lavoro di squadra, non strutturato gerarchicamente a livello dei servizi in un primo tempo.
- Occorre altresì sottolineare l'aiuto importante ed efficace fornito dai servizi della Commissione in materia di assunzioni (pubblicazione degli avvisi di posti vacanti; preparazione dei contratti; determinazione dei diritti; visite mediche; pagamento degli stipendi; ecc.), nonché nelle funzioni riguardanti la gestione delle persone connesse all'istituzione: membri dell'istituzione, personale in attività di servizio, indennità e contributi diversi relativi all'entrata in servizio e alla cessazione definitiva dal servizio, missioni e trasferte, infrastrutture a carattere medico-sociale, ecc.

## 2.5 Infrastruttura dell'ufficio

- Il GEPD ha sede in un **edificio** del Parlamento europeo, situato al n. 63 della rue Montoyer a Bruxelles.
- Sulla base dell'accordo di cooperazione amministrativa, i servizi competenti del Parlamento europeo offrono un'utilissima assistenza al GEPD per **gli aspetti materiali** e di know-how legati al suo insediamento fisico nei locali: sicurezza dei luoghi, sistemazione dei locali, arredamento (è stata fornita una prima attrezzatura iniziale per mobili), telecomunicazioni, telefonia, tipografia, posta, ecc. Un'assistenza preziosa è prestata in materia d'infrastruttura e di supporto informatico (fornitura del parco informatico, installazione dell'infrastruttura appropriata per il sito web e la posta elettronica).
- Le modalità di questa collaborazione sono state stabilite nelle disposizioni di applicazione dell'accordo interistituzionale con il Parlamento. E' stata sollevata la questione di una clausola aggiuntiva che precisi taluni aspetti di questa assistenza.
- I costi connessi all'edificio, al materiale e alle diverse spese di funzionamento sono fatturate al

GEPD dal Parlamento.

## 2.6 Contesto amministrativo

- È in corso di preparazione un **regolamento interno** che stabilisce la ripartizione dei compiti e le procedure principali per l'attuazione delle missioni dell'istituzione; esso dovrebbe essere adottato nel corso del primo semestre 2005.
- E' stata adottata una prima serie di disposizioni generali di **applicazione dello Statuto**; si tratta di disposizioni che corrispondono a quelle applicabili alla Commissione allorché si tratti di settori in cui la Commissione assiste il GEPD.
- Le disposizioni relative al personale sono comunicate sotto forma di note specifiche e sono disponibili sull'unità a disco "S" che rappresenta in certo qual modo l'intranet del GEPD ed è accessibile a tutto il personale del GEPD. Inoltre, è stata elaborata e distribuita ai nuovi colleghi una **guida amministrativa** contenente tutte le informazioni amministrative utili al personale del GEPD. Gli aggiornamenti dell'unità a disco "S" e della guida sono segnalati al personale mediante note per posta elettronica. Sono organizzate riunioni d'informazione per i nuovi colleghi, che ricevono anche un "pacchetto di benvenuto" contenente tutta la summenzionata documentazione.
- È stato adottato **un codice di condotta** sul modello di quello adottato dal Parlamento europeo. In linea con il codice e per concretizzare l'adesione ai valori fondamentali del GEPD, ciascun collega s'impegna per iscritto, all'atto dell'assunzione delle funzioni, a rispettare la riservatezza dei dati ai quali ha accesso nel corso dell'attività professionale.

## 2.7 Workflow

- Tre mesi dopo aver posto le basi della nuova istituzione, in occasione dell'arrivo dei primi membri del personale del GEPD, tra cui un tirocinante, sono state adottate le prime misure per sviluppare un sistema di workflow. E' stato sviluppato un primo sistema di **posta** e posta elettronica, sia su supporto cartaceo, sia in formato elettronico, **in entrata e in uscita**. E' stato istituito anche un registro dei documenti. Con la dotazione di un sistema di scansione in formato *pdf*, è stato stabilito il principio dell'esistenza parallela di file in formato elettronico e cartaceo, garantendo un certo grado di flessibilità. Posta elettronica e cartelle condivise costituiscono gli strumenti principali della comunicazione scritta tra tutti i membri dell'ufficio del GEPD. Una biblioteca elettronica e grafici aggiornati rendono l'informazione disponibile per tutti.
- L'apertura di **casi** (tutti recanti un numero generale per ogni anno) è posta sotto il controllo del GEDP e del Garante aggiunto. Ciascuna unità dell'ufficio ha la responsabilità per un determinato file e distribuisce equamente l'insieme dei casi. I progetti più importanti sono condivisi da due membri del personale. I progetti di documenti sono discussi congiuntamente con il GEDP e /o il Garante aggiunto e i documenti finali sono firmati da uno di essi. Se del caso, si organizzano sessioni di *brain storming* per favorire il raggiungimento di un'intesa comune su determinate questioni.
- **Riunioni** settimanali, anche con l'unità amministrativa e del personale, assicurano il necessario coordinamento; le questioni amministrative sono trattate nel "consiglio di amministrazione" (GEDP, Garante aggiunto e capo dell'unità Amministrazione/Personale/Bilancio); le questioni principali sono discusse dal GEDP e dal

Garante aggiunto. Una volta al mese è prevista una riunione con tutto il personale una volta il mese, a titolo informativo e formativo, nell'ambito della quale un membro del personale illustra una tematica specifica.

## 2.8 Visibilità

- Con l'aiuto del Parlamento è stato creato in tempi brevi un **sito web**; il sito, regolarmente aggiornato, offre collegamenti con le istituzioni e le autorità nazionali di protezione dei dati. È in corso di preparazione una seconda versione di questo sito web, che dovrebbe essere disponibile nel corso del 2005.
- Per dare pubblicità all'istituzione, è in corso una **campagna d'informazione**: la prima fase è stata caratterizzata dalla distribuzione massiccia ai colleghi di tutte le istituzioni e agenzie di un opuscolo che illustra i diritti di ciascuno nel settore della protezione dei dati; un secondo opuscolo è stato distribuito in modo più mirato alle persone che negli stessi organi svolgono funzioni direttive.
- Per far conoscere nel modo più ampio possibile l'istituzione e i pareri formulati dal Garante, i testi sono pubblicati in varie lingue. Il Consiglio fornisce un validissimo aiuto nell'assicurare **traduzioni** in tempi del tutto accettabili.

## 2.9 Relazioni istituzionali

- Il GEPD partecipa a diversi **comitati interistituzionali** le cui competenze riguardano il bilancio, il personale e l'amministrazione; in materia di personale, ad esempio, è membro del Collegio dei capi dell'amministrazione; partecipa inoltre, in qualità di osservatore alle riunioni del Comitato dello Statuto (lo statuto è oggetto di modifica affinché il GEPD sia riconosciuto come membro) e al consiglio di amministrazione dell'EPSO.
- Sono stati compiuti i primi passi presso le autorità belghe per ottenere il **riconoscimento** dell'istituzione.

## 2.10 Conclusioni

Il 2004 è stato l'anno dell'**avvio** e dell'insediamento del GEPD in termini amministrativi, di bilancio e di personale; le relative basi sono state poste con l'aiuto del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio; in tal modo è stato assicurato un apporto di *know-how*, un aiuto prezioso nell'esecuzione di determinati compiti ed economie di scala.

Il GEPD intende **proseguire** nella costruzione della sua architettura nel 2005 assumendo quattro nuovi collaboratori previsti dalla tabella dell'organico e adottandole norme interne necessarie al buon funzionamento dell'istituzione. Tali norme saranno adottate in conformità del parere del Comitato dello Statuto allorché riguardino l'applicazione dello stesso e previa consultazione del Comitato del personale che sarà costituito nel primo semestre del 2005.

## **3. Controllo**

### **3.1 Aspetti generali**

Il compito fondamentale del garante europeo della protezione dei dati, come il nome indica, è quello di garantire in maniera indipendente l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 e ad altri strumenti giuridici pertinenti a tutti i trattamenti di dati personali effettuati da un'istituzione o un organismo comunitario (fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali), purché essi avvengano nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario e a condizione che siano interamente o parzialmente automatizzati, o non automatizzati per quanto riguarda i dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi (articoli 1, paragrafo 2, 3 e 46, lettera c) del regolamento n. 45/2001).

A tal fine il regolamento descrive e attribuisce una serie di obblighi e competenze relativi ai compiti di controllo. I controlli preventivi sono oggetto dell'articolo 27 e dell'articolo 46 lettere i) - j). L'informazione degli interessati, al fine di garantire l'esercizio ed il rispetto dei loro diritti, è una competenza descritta all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a). I reclami sono menzionati specificatamente agli articoli 32, paragrafi 2, 33 e 46, lettere a) e b). Le indagini sono oggetto dell'articolo 46, lettere b) e e). Tutti questi strumenti di controllo sono stati utilizzati nel corso del 2004, come si approfondirà in seguito.

L'articolo 46, lettera h) elenca alcuni obblighi che diventeranno probabilmente rilevanti in un prossimo futuro. Durante il 2004 non si è avuta occasione di determinare, motivare e rendere pubbliche le deroghe di cui all'articolo 10, paragrafo 4 (ulteriori deroghe per il trattamento di categorie particolari di dati) né le autorizzazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) (trattamenti in materia di diritto del lavoro) e paragrafo 5 (trattamento di dati relativi ad infrazioni) e dall'articolo 19 (decisioni individuali automatiche). Tuttavia, nel contesto di un controllo preventivo (caso 2004-0196; vedasi in appresso) le condizioni per il trattamento di un numero personale (articolo 10, paragrafo 6) e le garanzie nei casi di trattamento di dati a scopi statistici (articolo 12, paragrafo 2) sono state elementi importanti del parere del GEPD.

Per quanto riguarda le competenze attribuite al GEPD, non sono stati sinora emessi ordini, avvertimenti, divieti ecc. In seguito al parere del GEPD alcuni responsabili del trattamento hanno adottato le debite misure e in altri casi ciò avverrà tra breve. È in corso il necessario follow-up.

Il controllo specifico dell'Unità centrale dell'Eurodac è affidato al GEPD ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 11 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2725/2000. Tale questione è discussa al punto 3.7 alla fine del presente capo.

Prima di analizzare nei dettagli i singoli compiti di controllo, occorre menzionare la funzione cruciale del responsabile della protezione dei dati.

### **3.2 Responsabili della protezione dei dati**

L'articolo 24, paragrafo 1) del regolamento n. 45/2001 introduce nelle istituzioni ed organismi comunitari una figura chiave per il raggiungimento di un'efficace protezione dei dati personali: il responsabile della protezione dei dati (RPD). Ogni istituzione ed organismo comunitario deve nominare almeno una persona in qualità di responsabile della protezione dei dati, il cui compito fondamentale è quello di garantire in maniera indipendente che le disposizioni del regolamento

vengano applicate all'interno dell'istituzione o dell'organismo di cui fa parte (articolo 24, paragrafo 1, lettera c). Tale articolo e l'allegato del regolamento descrivono le funzioni, gli obblighi e le competenze di un RPD. Alcune funzioni rivestono particolare importanza nel contesto del controllo: l'RPD tiene un registro delle operazioni notificategli dal responsabile del trattamento e notifica a sua volta al GEPD i trattamenti soggetti a controllo preventivo; l'RPD indaga inoltre sulle questioni di propria iniziativa o dietro richiesta e deve anche cooperare con il GEPD.

Attualmente l'elenco degli RPD nominati dalle istituzioni e organismi comunitari (cfr. allegato C) include quindici RPD, in alcuni casi affiancati da un RPD aggiunto. Alcuni di essi lavorano a tempo parziale. Alcune agenzie non hanno ancora nominato un RPD. Nel corso del 2005, a seguito della campagna di informazione menzionata al punto 2.8, saranno esortate a procedere a tale nomina.

La struttura della protezione dei dati nell'ambito della Commissione è un caso a parte. Essa conta un RPD ed un RPD aggiunto, cui si aggiunge una rete di coordinatori della protezione dei dati composta da un coordinatore che svolge funzioni di contatto in ciascuna DG. Inoltre, in ragione della sua specificità, l'OLAF ha un proprio RPD.

Prima della nomina del GEPD e del suo aggiunto esisteva già una stretta cooperazione tra gli RPD delle varie istituzioni ed organismi. Essi si riunivano tre o quattro volte l'anno per scambi di informazioni ed esperienze riguardo ai rispettivi compiti. Tali riunioni sono continuate nel corso del 2004, con la partecipazione del GEPD nella seconda parte della riunione; in tal modo gli RPD discutono questioni di interesse comune ed in seguito le sottopongono al GEPD che esprime la sua opinione. Tali riunioni hanno inoltre offerto ai GEPD utili opportunità per informare gli RPD dei vari progetti per i quali era richiesta la loro collaborazione. Si è trattato essenzialmente del coordinamento e della programmazione di controlli preventivi "ex post" (cfr. punto 3.3.3. in appresso) e della raccolta di informazioni sulle attuali pratiche nel settore dell'accesso del pubblico ai documenti e della protezione dei dati, nonché sulle norme esistenti in materia di uso accettabile dei sistemi elettronici delle istituzioni ed organismi comunitari e dell'effettiva conservazione dei dati sul traffico (cfr. punto 3.6 "Indagini").

Alcune delle questioni rilevate sono motivo di forte preoccupazione da parte degli RPD e del GEPD, segnatamente come garantire che le funzioni di un RPD siano espletate in maniera indipendente (ad esempio la valutazione dell'RPD, i mezzi disponibili), in particolare nel caso di RPD a tempo parziale, nonché la lentezza nella registrazione del trattamento dei dati personali. Il periodo transitorio di un anno previsto dall'articolo 50 del regolamento per rendere conformi al regolamento gli attuali trattamenti era ovviamente insufficiente ma attualmente un numero troppo elevato di trattamenti non è ancora stato registrato presso l'RPD dell'istituzione o organismo interessato, per non parlare delle agenzie che non hanno ancora nominato un RPD. L'aumento sostanziale del numero di notificazioni dei trattamenti esistenti è pertanto necessario e dovrebbe essere una priorità per il 2005.

Oltre alle riunioni congiunte, si sono svolti nel corso del 2004 vari contatti ed incontri, prevalentemente con gli RPD delle maggiori istituzioni (Commissione, Consiglio e Parlamento), ma anche con tutte le altre.

### **3.3 Controlli preventivi**

#### **3.3.1 Base giuridica**

*Principio generale: articolo 27, paragrafo 1*

L'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che tutti "i trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità" sono soggetti a controllo preventivo da parte del GEPD. L'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento contiene un elenco di trattamenti che possono presentare tali rischi. Tale elenco non è esaustivo; altri casi non menzionati potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati e giustificare pertanto un controllo preventivo da parte del GEPD.

Ad esempio, il GEPD ha considerato il trattamento dei dati relativi al traffico da parte del Parlamento europeo come un caso di controllo preventivo poiché il trattamento proposto avrebbe potuto avere conseguenze significative e gravi per ciascuno degli interessati coinvolti nel caso (Caso 2004-0013).

Tra l'altro, il ricorso a identificatori unici di applicazione generale (il numero di identificazione personale) ha giustificato il controllo preventivo di un trattamento che non rientrava nell'ambito dell'articolo 27, paragrafo 2, a causa dei rischi specifici per gli interessati (Caso 2004-0196).

### **Casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2**

L'articolo 27, paragrafo 2 elenca una serie di trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati:

- (a) Trattamenti di dati relativi alla salute e quelli relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza. Ciò si giustifica con il carattere sensibile dei dati, classificati come categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, e pertanto soggetti a disposizioni specifiche.
- (b) Trattamenti destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento. Chiaramente, trattamenti intesi a valutare una persona possono presentare rischi specifici per i diritti dell'interessato.
- (c) Trattamenti che consentono delle interconnessioni tra i dati trattati per finalità diverse e non previste dalla normativa nazionale o comunitaria. Questa disposizione è intesa ad impedire che dati raccolti per scopi diversi siano collegati tra loro. Il rischio consiste nella possibilità di dedurre informazioni dal legame stabilito tra i dati o di travalicare l'obiettivo per il quale i dati erano stati inizialmente raccolti.
- (d) Trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto. Tali trattamenti presentano un rischio specifico per l'interessato ed esigono garanzie adeguate.

### ***Notificazione / consultazione***

Il GEPD deve effettuare controlli preventivi dopo aver ricevuto una notificazione dal responsabile della protezione dei dati. Un modulo di notificazione apposito è stato elaborato dal GEPD a tale scopo.

In caso di dubbi circa la necessità di un controllo preventivo, l'RPD può inoltre consultare il GEPD sulla questione (articolo 27, paragrafo 3).

### ***Periodo, sospensione e estensione***

Il GEPD deve emettere un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione.

Qualora il GEPD formulasse una richiesta di ulteriori informazioni, il termine di due mesi può essere sospeso fino a quando il GEPD non abbia ricevuto le informazioni pertinenti.

Se la complessità del fascicolo lo richiede, il termine iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato per altri due mesi con decisione del GEPD, che deve essere notificata al responsabile del trattamento prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi.

In caso di mancata adozione di un parere entro il termine di due mesi, eventualmente prorogato, il parere del GEPD è considerato favorevole.

### **3.3.2 Pareri e follow-up**

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento, la posizione finale del GEPD assume la forma di un parere da notificare al responsabile del trattamento e all'RPD dell'istituzione o organismo interessato.

#### ***Struttura del parere***

I pareri sono strutturati come segue: descrizione del procedimento; riassunto dei fatti, analisi giuridica; conclusioni.

L'analisi giuridica comincia con la verifica della idoneità del caso ad essere sottoposto a controllo preventivo. Come menzionato in precedenza, se il caso non rientra tra quelli descritti all'articolo 27, paragrafo 2, il GEPD esamina i rischi che si presentano per i diritti e le libertà dell'interessato. Se il caso si presta ad un controllo preventivo, l'analisi giuridica si incentra essenzialmente sull'accertamento della conformità del trattamento con le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD può concludere, in base alle prove raccolte, che il trattamento non sembra comportare una violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Se necessario, tale dichiarazione sarà soggetta al rispetto di talune raccomandazioni.

Al fine di garantire, come in altri settori, che l'intera squadra operi a partire da una base comune e che i pareri del GEPD siano adottati al termine di un'analisi completa di tutte le informazioni significative, la struttura dei pareri costituisce un elemento essenziale del manuale sul controllo preventivo, uno strumento fondato su una raccolta di esperienze pratiche attualmente in corso di elaborazione. È stato redatto un inventario al fine di garantire che nessun aspetto sia trascurato o sottovalutato, sia nella fase di ricerca di informazioni complementari, sia nell'elaborazione del parere.

#### ***Follow-up: dal parere alle decisioni***

Il GEPD emette un parere sui casi sottoposti per controllo preventivo. Tale parere può comprendere una serie di raccomandazioni di cui si deve tener conto per rendere il trattamento conforme al regolamento (CE) n. 45/2001. In caso di inosservanza di tali raccomandazioni da parte del responsabile del trattamento dei dati, il GEPD può esercitare le competenze attribuitegli dall'articolo 47 del regolamento. Il GEPD può, in particolare, adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione. Può inoltre ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19, rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento, ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati, oppure vietare i trattamenti a titolo provvisorio o definitivo. In caso di inosservanza delle decisioni del GEPD, quest'ultimo può adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato.

È stato progettato un sistema di workflow per assicurare che sia dato seguito a tutte le raccomandazioni formulate nell'ambito di un determinato caso e, se del caso, che siano rispettate tutte le decisioni di attuazione.

#### ***Registro***

A norma dell'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento, il GEPD deve tenere un registro di tutti i trattamenti notificatigli per controllo preventivo. Tale registro deve contenere le informazioni enumerate all'articolo 25 e deve poter essere consultato da chiunque.

Questa descrizione giuridica implica un approccio piuttosto statico, dato che prevede soltanto la registrazione delle informazioni al punto d'avvio del processo. Per garantire la trasparenza, il GEPD ha messo a punto un registro che soddisfa i requisiti previsti dal regolamento ma vi aggiunge alcuni elementi pratici e complementari.

Il GEPD ha elaborato un modulo di notificazione dei controlli preventivi che deve essere compilato dagli RPD. Dall'esperienza maturata in questo primo anno emerge che in molti casi ciò evita la necessità di sospendere il termine per il controllo preventivo al fine di chiedere informazioni supplementari. Il modulo comprende tutte le informazioni di cui all'articolo 25, alle quali il GEPD ha aggiunto alcune altre informazioni utili in caso di controllo preventivo quali, tra l'altro, i motivi che giustificano il controllo preventivo (articolo 27, paragrafo 2 o altri motivi riferibili all'articolo 27, paragrafo 1) e le osservazioni che l'RPD desidera eventualmente aggiungere in relazione all'idoneità per il controllo preventivo. Tutte le informazioni sono inserite nel registro. Nel registro pubblicamente accessibile non figureranno invece le informazioni sulle misure di sicurezza adottate. Questa restrizione è conforme all'articolo 26 del regolamento, ai cui sensi il registro dei trattamenti tenuto da ciascun RPD include le informazioni fornite nel modulo di notificazione, tranne quelle riguardanti le misure di sicurezza. Senza questa interpretazione correttiva dell'articolo 27, paragrafo 5, la restrizione di cui all'articolo 26 sarebbe inefficace in caso di effettuazione di un controllo preventivo.

Una volta che il GEPD ha emesso il suo parere, il registro viene integrato con il riferimento al parere, il numero del caso e le eventuali misure di *follow-up* da adottare (con le stesse restrizioni di cui sopra). In un secondo momento vengono riportati sinteticamente anche i cambiamenti effettuati dal responsabile del trattamento alla luce del parere del GEPD. In questo modo si conseguono due obiettivi: da un lato, si tengono aggiornate le informazioni su un determinato trattamento e, dall'altro, si assicura il rispetto del principio di trasparenza.

Il registro non è ancora accessibile in linea né lo sarà fino al completamento della seconda fase del sito web (v. punto 2.7). Cionondimeno, nei casi in cui si è ritenuto che il parere emesso dal GEPD a seguito di un controllo preventivo rivestisse particolare interesse, come nel caso del trattamento di dati da parte dell'Eurostat nel quadro del calcolo attuariale per il regime pensionistico dei funzionari europei (descritto al punto 3.3.4), il parere è stato pubblicato sul sito web del GEPD.

### **3.3.3 Casi "ex post"**

Il regolamento (CE) n. 45/2001 è entrato in vigore il 1° febbraio 2001, conformemente all'articolo 51. A norma dell'articolo 50, le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono a che i trattamenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento siano resi conformi allo stesso entro un anno a decorrere da tale data (ossia entro il 1° febbraio 2002). La nomina del GEPD e del GEPD aggiunto ha preso effetto il 17 gennaio 2004.

I controlli preventivi riguardano non solo i trattamenti non ancora in corso (controlli preventivi "in senso proprio") ma anche quelli iniziati prima del 17 gennaio 2004 o prima dell'entrata in vigore del regolamento. In questi casi, un controllo ai sensi dell'articolo 27 non può essere "preventivo" in senso stretto, ma deve essere effettuato su base "ex post". Con questo approccio pragmatico il GEPD assicura l'osservanza dell'articolo 50 del regolamento per quanto riguarda i trattamenti che presentano rischi specifici.

Per far fronte all'arretrato dei casi che possono essere soggetti a controllo preventivo, il GEPD ha chiesto agli RPD di effettuare un'analisi della situazione nella rispettiva istituzione per quanto concerne i trattamenti rientranti nell'articolo 27. Dopo aver ricevuto i contributi di tutti gli RPD, il GEPD ha elaborato un elenco di casi soggetti a controllo preventivo. Circa 100 casi sono stati catalogati come notificati agli RPD anteriormente al febbraio 2004. Nell'ambito di tali casi, il GEPD ha individuato tre diverse categorie: casi da considerare come una consultazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 (v. punto 3.3.5), casi di cui non è chiaro se siano idonei per un controllo preventivo e che saranno lasciati da parte a meno che l'RPD non sia in grado di indicare i motivi per cui dovrebbero essere presi in considerazione per un controllo preventivo e casi che rientrano chiaramente nell'articolo 27.

A causa del numero di casi chiaramente rientranti nell'articolo 27 e richiedenti un controllo preventivo "ex post", il GEPD ha deciso di avviare i lavori su tre temi: fascicoli disciplinari, valutazione del personale e fascicoli medici. Questi temi sono stati scelti non solo in quanto i più ricorrenti nell'ambito delle varie istituzioni, ma anche in quanto particolarmente sensibili per il personale. Il GEPD ha scelto tre casi specifici per tema da notificare formalmente come casi oggetto di controllo preventivo dagli RPD delle istituzioni interessate.

Gli altri casi continueranno ad essere notificati per controllo nel corso del 2005.

Alla fine del 2004 sono state ricevute due notificazioni per controllo "preventivo" riguardanti trattamenti risalenti a prima della nomina del GEPD: un caso dell'Ufficio di indagine e disciplina (IDOC) della Commissione (caso 2004-0187) e un caso riguardante i fascicoli disciplinari presso il Parlamento (caso 2004-0198). Per quanto riguarda l'IDOC, è stata trasmessa alla Commissione una richiesta di ulteriori informazioni con conseguente sospensione del termine di due mesi.

Parallelamente allo sforzo volto a sistematizzare il trattamento dei casi di controllo preventivo "ex post", il GEPD si è occupato anche di altre richieste di controllo preventivo "ex post". Due casi di questo tipo sono stati ricevuti dall'RPD della Commissione in data 16 luglio 2004: "*Evaluation du personnel supérieur*" (caso 2004-0095) e "*Rythme de travail*" (caso 2004-0096). Il GEPD ha chiesto - e ricevuto a metà dicembre - informazioni supplementari su entrambi questi casi. Nel primo caso il termine per l'emissione del parere è stato prorogato di un mese a causa della complessità dei problemi interessati. Entrambi i pareri sono stati emessi nel gennaio 2005. È stata ricevuta una richiesta di controllo preventivo anche dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) con riguardo ad una procedura di selezione interna già in corso (caso 2004-0174). Il parere è stato emesso il 6 gennaio 2005.

Per quanto concerne i controlli preventivi "ex post", il GEPD ha formulato talune raccomandazioni da attuare nell'ambito del trattamento dei dati. Ciò ha sempre implicato la necessità di adattare il trattamento a tali raccomandazioni, come rilevato dal GEPD. Nella maggior parte dei casi, che riguardano i trattamenti effettuati annualmente, tali raccomandazioni devono essere attuate in occasione del primo trattamento successivo. Il completamento avvenuto del trattamento di dati personali non impedisce al GEPD di prendere ulteriori misure qualora gli sia presentato un reclamo.

### **3.3.4 Controlli preventivi "in senso proprio"**

Di norma, il GEPD dovrebbe emettere il suo parere prima dell'inizio del trattamento per garantire sin dal principio i diritti e le libertà degli interessati. Questa è la *ratio* dell'articolo 27. Parallelamente al trattamento dei casi di controllo preventivo "ex post", nel 2004 sono stati notificati al GEPD quattro casi di controllo preventivo "in senso proprio".

Trattamento dei dati di traffico delle telecomunicazioni da parte del PE per un'indagine specifica (caso 2004-0013)

La prima notificazione per controllo preventivo è stata ricevuta dall'RPD del Parlamento e riguardava il trattamento dei dati di traffico da parte della Direzione tecnologie dell'informazione (DIT) del Parlamento per svolgere un'indagine su presunti abusi nell'uso di Internet e della posta elettronica. Il 4 maggio 2004 è stato emesso un parere su questo caso in cui il trattamento è stato accettato in linea di principio, fatta salva una serie di condizioni.

#### TOP 50 (caso 2004-0126)

Anche questo caso è stato notificato dall'RPD del Parlamento. Riguardava il controllo delle fatture telefoniche: l'elenco di tutte le linee telefoniche che avevano generato una spesa mensile globale superiore a 50 EUR era stato trasmesso ai direttori generali e ai segretari generali dei gruppi politici per verifica. La procedura era stata sospesa sei mesi prima a causa di dubbi sorti riguardo alla legittimità del trattamento. Il GEPD ha considerato il caso idoneo per un controllo preventivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b) in quanto il trattamento dei dati poteva portare all'adozione di misure disciplinari e ha pertanto esaminato il caso. Nel suo parere del 21 dicembre 2004, il GEPD ha formulato una serie di raccomandazioni riguardanti, in particolare, il termine di conservazione dei dati di traffico da parte della DTI, la rimozione di alcuni dati prima del trattamento a fini statistici, la modifica delle informazioni comunicate al personale, le informazioni fornite al personale esterno interessato e l'esclusione delle telefonate personali dal calcolo della soglia.

#### Eurostat (caso 2004-0196)

Il GEPD era stato informato preventivamente dell'intenzione dell'Eurostat di raccogliere dati sul personale delle istituzioni e degli organismi europei al fine di effettuare il calcolo attuariale per il regime pensionistico dei funzionari delle Comunità europee. La maggior parte dei dati necessari all'Eurostat viene già trattata dalla Commissione tramite il sistema NAP ("Nuova applicazione paghe"). L'Eurostat intendeva ottenere tali dati dal NAP per evitare che le istituzioni dovessero trasmetterli due volte. L'Eurostat utilizzerà numeri di identificazione personale per collegare dati nel corso degli anni o nel caso in cui siano raccolti da diverse fonti.

Il GEPD ha ritenuto che il trattamento in questione richiedesse un controllo preventivo, visto che implica, tra l'altro, l'uso di mezzi di identificazione personale, la conservazione di dati a tempo indeterminato e la raccolta di una ingente quantità di dati. Il caso è stato notificato dall'RPD della Commissione dopo un incontro con le parti interessate. Il 21 dicembre 2004 il GEPD ha emesso un parere contenente alcune osservazioni di cui si aspetta si tenga conto e che riguardano, in particolare, l'informazione degli interessati, l'inclusione in questo trattamento dei dati del 2003, l'esclusione della possibilità di identificare nuovamente gli interessati a fini diversi da quelli statistici, la futura informazione del GEPD in merito ad eventuali cambiamenti di rilievo nel trattamento dei dati e l'esame da parte dell'Eurostat della possibilità di cancellare il numero di matricola dopo la validazione dei dati.

#### Répertoire des compétences (caso 2004/-0319)

Il "*Répertoire des compétences*" è un sistema accessibile in linea in cui sono registrati i curricula vitae del personale del Segretariato generale del Consiglio. Le informazioni sono fornite dal membro del personale interessato, dal servizio di appartenenza o da due sistemi d'informazione del Consiglio, ossia ARPEGE (*Administration des Renseignements sur le Personnel et la Gestion des Emplois*) e SPP (*Service de Perfectionnement professionnel*). Il parere è stato emesso nel 2005.

In tutti e quattro i casi sono state chieste informazioni supplementari all'RPD o al responsabile del trattamento. Dato il loro carattere urgente, nei primi tre casi la richiesta di informazioni è stata fatta nel corso di un incontro con tutte le parti interessate, compresa una video conferenza nei casi 2004-0013 e 2004-0196.

### **3.3.5 Consultazione**

In caso di dubbio circa la necessità di un controllo preventivo, l'RPD deve consultare il GEPD (articolo 27, paragrafo 3). Due casi sono stati trattati prima che la lista summenzionata al paragrafo 3.3.3. fosse stabilita. In entrambi i casi è stato concluso che sussisteva la necessità di un controllo preventivo. Uno è stato completato (caso 2004-0013) e l'altro non è stato ancora notificato all'RPD e il controllo preventivo sarà pertanto effettuato a tempo debito.

Nell'elenco di casi da sottoporre a controllo preventivo elaborato dagli RPD erano stati espressi dubbi circa l'idoneità di taluni casi per un controllo preventivo. Il GEPD ha elaborato un elenco di tali casi, che ammontano complessivamente a ventisette, e ne ha selezionati nove nel quadro dei temi prioritari scelti per i controlli preventivi "ex post". Sono stati chiesti ulteriori dettagli su questi casi al fine di stabilirne l'idoneità per un controllo preventivo. In molti casi non era chiaro, per esempio, se i trattamenti fossero da considerarsi come "trattamenti destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati" ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b). Una volta ricevute le informazioni necessarie per decidere sulla necessità di un controllo preventivo, il caso sarà chiuso se non risulterà idoneo per un controllo preventivo. Se sarà necessario un controllo preventivo, verrà chiesta una notificazione formale. Gli altri casi seguiranno a tempo debito.

### **3.3.6 Conclusioni e futuro**

L'esperienza acquisita nel controllo preventivo ha sinora rivelato che i trattamenti effettuati dalle istituzioni e dagli organismi comunitari non sembrano avere violato le disposizioni del regolamento n. 45/2001 in generale, ma vi sono sempre taluni aspetti che vanno corretti se si vuole che tali disposizioni siano pienamente rispettate. Una questione che si presenta solitamente riguarda le informazioni da fornire alle persone interessate in modo da garantire la regolarità del trattamento. Tutti i pareri comportano almeno alcune raccomandazioni al riguardo.

Nella maggior parte dei casi, quando le istituzioni o gli organismi comunitari comunicano informazioni all'RPD e quest'ultimo comunica informazioni al GEPD ai fini del controllo preventivo, le informazioni fornite sul trattamento non sono sufficienti. Ciò spiega la necessità di ottenere ulteriori informazioni nella maggior parte dei casi. Il formulario che è stato predisposto (cfr. punto 3.3.2) ha lo scopo di evitare, tra l'altro, tale aspetto.

Quanto al futuro sono previste alcune altre azioni.

#### Continuazione dei controlli ex post: criteri di pianificazione

Nel corso del 2005 il GEPD continuerà a formulare pareri sui controlli preventivi ex post elencati dall'RPD. All'inizio saranno esaminati altri casi fra i temi prioritari selezionati (fascicoli disciplinari, valutazione del personale, fascicoli medici). Una volta trattati tutti i casi che rientrano fra i temi prioritari saranno selezionati altri temi e i casi pertinenti saranno esaminati di conseguenza.

#### Organismi con nuovi RPD

Gli RPD di nomina recente saranno contattati affinché procedano con un elenco di eventuali casi di controllo preventivo. Per quanto riguarda le agenzie che non dispongono di RPD, il GEPD le esorterà a nominare un RPD in modo da poter avviare i lavori sulla questione, tra l'altro, del controllo preventivo.

#### Registro e trasparenza

L'accesso del pubblico al registro è possibile su semplice richiesta al GEPD e, come precedentemente indicato, il sito web del GEPD è utilizzato per pubblicare i pareri più importanti.

In una seconda fase del sito web è tuttavia programmato l'accesso in linea al registro.

### Raccomandazioni

Per quanto riguarda la procedura è importante che i responsabili del Parlamento siano consapevoli dei tempi entro cui il GEPD deve formulare il suo parere. I responsabili del trattamento dovrebbero tener conto di tali tempi nel pianificare il loro lavoro e notificare in tempo utile le operazioni per il controllo preventivo.

Il processo di notifica dei responsabili del trattamento all'RPD deve essere accelerato. Come evidenziato dall'elenco per il controllo preventivo ex post, è di fondamentale importanza che i registri conservati dagli RPD siano quanto più completi possibile, sia a scopo di trasparenza delle istituzioni o degli organismi interessati sia per l'individuazione delle operazioni che richiedono un controllo preventivo.

### **3.4 Informazione**

Nel 2004 il GEPD ha ricevuto 51 richieste di informazioni/pareri. La risposta è stata data per telefono, per posta elettronica o per lettera, secondo il carattere della richiesta. Dopo la fase iniziale dell'ufficio le risposte sono state inviate in generale entro due giorni lavorativi. La maggioranza delle richieste è pervenuta in inglese o in francese, ma anche in alcune altre lingue. Se necessario, le risposte sono state tradotte in modo da fornire al richiedente informazioni adeguate nella sua madrelingua.

Una siffatta richiesta sulla situazione della protezione dei dati delle scuole europee (Causa 2004-0321) ha avuto per risultato una lettera al Consiglio superiore delle scuole europee in cui si richiama l'attenzione su alcune imperfezioni dovute all'applicabilità dei diritti nazionali sulla protezione dei dati in connessione con uno strumento europeo che non riguarda la materia. Tali imperfezioni potrebbero essere rettifiche includendo la protezione dei dati nell'ambito della convenzione recante statuto delle scuole europee e creando pertanto una base giuridica per l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 alle scuole europee. Il GEPD ha proposto una modifica del regolamento generale quale soluzione interinale.

Il GEPD ha ricevuto circa una dozzina di reclami non di sua competenza che sono stati trattati sotto lo stesso titolo. È stato posto in particolare l'accento sul fatto che tali richieste devono essere esaminate in maniera responsabile, fornendo informazioni sul ruolo e sul mandato del GEPD e rinviando al pertinente diritto derivato nonché all'applicazione nazionale di tale diritto. In detti casi il GEPD ha altresì fornito dettagli per contattare le pertinenti autorità alle quali dovrebbe essere inviato il reclamo.

### **3.5 Reclami**

Nel 2004 sono pervenuti otto reclami di competenza del GEPD, sei dei quali contro la Commissione (in un caso anche contro l'Agenzia europea dell'ambiente), uno contro la Banca centrale europea e uno contro il Parlamento europeo.

In tre casi (2004-0001, 2004-0004 e 2004-0022), previa analisi del reclamo, non si sono ravvisati motivi per procedere ad indagini ulteriori. In due casi (2004-0094 e 2004-0111) sono state chieste all'attore informazioni supplementari, che non sono state ricevute. In altri due casi (2004-0007 e 2004-0109), previa indagine, sono stati riscontrati alcuni motivi a favore del reclamo e al responsabile del trattamento sono state chieste misure o ulteriori informazioni. Nell'ultimo caso (2004-0329) il responsabile del trattamento ha fornito ulteriori informazioni nel 2005 e il caso è stato chiuso.

Merita segnalare che nella causa 2004/0109 il mediatore già aveva agito nell'ambito delle sue competenze. La decisione del GEPD sul reclamo, nella sua sfera di competenza, è conforme alle conclusioni del mediatore.

L'esperienza acquisita con il trattamento di tali reclami viene utilizzata per redigere una casistica.

### 3.6 Indagini

Già durante i primissimi contatti con le istituzioni e gli organismi europei il GEPD ha rilevato che il rapporto fra **accesso del pubblico a documenti** e **protezione dei dati** era ritenuto problematico da tali istituzioni e organismi. Sono state accantonate risorse per elaborare un documento orientativo sulle modalità atte a promuovere l'accesso del pubblico a documenti unitamente alla protezione dei dati di carattere personale. La prima fase è stata dedicata alla raccolta di informazioni sulle varie politiche e prassi seguite nell'insieme della Comunità e all'analisi della pertinente giurisprudenza. La seconda fase è costituita dalla redazione di un documento da pubblicare fra breve al riguardo.

Il documento analizza il quadro giuridico e il contesto politico rispettivamente del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento n. 45/2001. Importante è il fatto che il documento illustra altresì il modo in cui i regolamenti si sovrappongono e fornisce un elenco di esempi di esperienze delle istituzioni e degli organismi. Esso contiene inoltre una lista di controllo cui devono attenersi i funzionari che hanno bisogno di equilibrare i due diritti fondamentali in questione. Il documento orientativo esamina inoltre la possibilità di operare proattivamente e di definire chiaramente e prontamente le condizioni che disciplinano i dati di carattere personale contenuti conservati da pubbliche autorità. Per molti versi il documento ha lo scopo di riassumere le buone prassi delle istituzioni e degli organismi e di correlarle alla legislazione e alla giurisprudenza pertinente, al fine di compilare un compendio utile e pragmatico del pensiero in questo settore. Il documento sarà pubblicato nei primi mesi del 2005.

Il GEPD ha nello stesso tempo avviato i lavori sul trattamento dei **dati relativi al traffico e alla fatturazione** di tutti i tipi di **comunicazioni elettroniche** (telefono, posta elettronica, telefono cellulare e internet, ecc.) nelle istituzioni europee. Questo progetto, che si armonizza in particolare con il compito del GEPD come previsto nell'articolo 37 del regolamento n. 45/2001, ha un duplice obiettivo. Il GEPD cerca di produrre taluni orientamenti in materia e di elaborare l'elenco/gli elenchi dei dati sul traffico - e/o l'elaborazione di una metodologia o di orientamenti per la compilazione di tali elenchi - che possono essere sottoposti a trattamento "a fini di gestione del bilancio e del traffico delle telecomunicazioni, nonché di verifica dell'utilizzazione autorizzata del sistema di telecomunicazioni". Un primo passo al riguardo è consistito nel raccogliere le informazioni disponibili segnatamente delle varie istituzioni europee, del Gruppo dell'articolo 29 e delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Un'ulteriore azione nel 2005 comporterà sessioni di lavoro con taluni RPD per sottoporre loro determinate questioni e per riflettere sulle modalità per affrontare il tema più efficacemente e in un modo che sia conforme alle prassi delle istituzioni.

### 3.7 Eurodac

Questo tema merita di essere menzionato separatamente per il suo quadro giuridico e per la sua importanza in una prospettiva più ampia.

#### *Elementi di base pertinenti*

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino prevede l'istituzione di

un'autorità comune di controllo provvisoria, composta da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati, con il compito di controllare l'unità centrale del sistema. L'articolo 20, paragrafo 11 prevede quanto segue:

"L'autorità comune di controllo è soppressa all'atto dell'istituzione dell'organo di controllo indipendente di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L'organo di controllo indipendente sostituisce l'autorità comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa attribuiti nell'atto istitutivo".

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati assolve tra l'altro il compito seguente:

c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario (...).

Ai sensi dell'articolo 46, lettera f), punto i) il GEPD collabora con le autorità nazionali per la protezione dei dati se è in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi.

L'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 11 del regolamento (CE) n. 2725/2000 è stata istituita nel 2002. La durata di tale autorità è stata relativamente breve, dato che si è riunita per l'ultima volta il 23 gennaio 2004 e poteva soltanto prendere atto del proprio smantellamento in seguito all'istituzione, poco tempo prima, del GEPD.

#### ***Attività del GEPD***

Il 25 febbraio 2004 il GEPD e il suo aggiunto hanno tenuto una riunione con funzionari competenti della DG "Giustizia e Affari interni" per essere informati della situazione concernente l'Eurodac.

Il 2 marzo 2004 il Parlamento europeo ha tenuto un'audizione pubblica sulla biometria alla quale ha partecipato il GEPD. In tale riunione quest'ultimo ha fornito indicazioni sul modo in cui prevede di svolgere il suo compito di controllo, precisando tra l'altro che:

la struttura dell'Eurodac implica che la responsabilità del controllo sia ripartita fra il GEPD a livello europeo e le autorità di controllo nazionali, ciascuna nell'ambito della rispettiva giurisdizione. In pratica non si dispone ancora di sufficiente esperienza per garantire che tale sistema funzioni regolarmente e efficacemente. Ovviamente è mia intenzione seguire questo aspetto con particolare interesse (...). Sono in attesa della prima relazione annuale sull'Eurodac e di altre relazioni annuali nonché della successiva valutazione dei risultati dell'Eurodac, con speciale attenzione per gli aspetti del sistema relativi alla protezione dei dati.\*

Il GEPD è l'autorità di controllo dell'unità centrale dell'Eurodac e verifica inoltre la legalità della trasmissione di dati personali agli Stati membri da parte dell'unità centrale. Le autorità competenti degli Stati membri controllano a loro volta la legalità del trattamento di dati personali da parte dello Stato membro in questione, compresa la loro trasmissione all'unità centrale. Ciò significa che il controllo deve essere esercitato in stretta cooperazione ad entrambi i livelli.

La prima relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività dell'unità centrale dell'Eurodac è stata pubblicata il 13 maggio 2004 come documento di lavoro della Commissione (documento SEC(2004) 557). Il GEPD l'ha esaminata approfonditamente e la considera un

---

\* Il testo completo dell'intervento è disponibile su [www.edps.eu.int](http://www.edps.eu.int).

documento valido che contiene un interessante panorama delle attività dell'unità centrale. Esso apprezza l'attenzione che in tale relazione si presta agli aspetti relativi alla protezione dei dati.

Il GEPD ha inoltre individuato taluni punti che potrebbero essere utilmente esaminati ulteriormente, fra cui quello delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati nell'unità centrale e le registrazioni (fascicoli di registrazione) che devono essere conservate dall'unità centrale conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 2725/2000.

Vari punti, la maggior parte dei quali coinvolge le autorità nazionali per la protezione dei dati, devono parimenti essere esaminati più approfonditamente: utilizzazione dei dati da parte delle autorità nazionali eventualmente per altri scopi, diritto di accesso, garanzia del blocco dei dati dopo l'asilo, utilizzazione di "ricerche speciali", conservazione di fascicoli di registrazione negli Stati membri, scambio di dati tramite DubliNet e altre questioni.

Il GEPD intende avviare un esame approfondito delle attività dell'Eurodac nel 2005 in stretta cooperazione con le autorità nazionali per la protezione dei dati e alla luce della seconda relazione annuale prevista prossimamente.

## 4. Consultazione

### 4.1 Considerazioni generali

L'articolo 41 del regolamento (CE) 45/2001 assegna al GEPD il compito di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. Più precisamente, ai sensi dell'articolo 46, lettera d) del regolamento 45/2001, il GEPD consiglia tutte le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta.

L'articolo 28 del regolamento prevede due casi in cui le istituzioni comunitarie sono tenute a consultare il GEPD:

- ogni istituzione e organismo comunitario informa il GEPD al momento di elaborare provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali;
- la Commissione consulta il GEPD al momento dell'adozione di una proposta legislativa sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento di dati personali.

Nel 2004 il GEPD ha iniziato a dare applicazione alle suddette disposizioni del regolamento. Le sue prime attività hanno riguardato i provvedimenti amministrativi. Le istituzioni hanno dovuto elaborare norme d'attuazione relative al regolamento 45/2001. In vari casi al GEPD è stato chiesto di formulare un parere sul progetto di testo di tali norme. In altri casi, il suo parere è stato richiesto per disposizioni interne più specifiche.

Per quanto riguarda la consultazione sulle proposte legislative, il primo parere formale è stato formulato il 22 ottobre 2004. Esso riguarda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita. Il parere, che faceva seguito alla consultazione da parte della Commissione, del 28 settembre 2004, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (C 301 del 7.12.2004, pag. 4) e sul sito web del GEPD. Il GEPD intende pubblicare tutti i suoi pareri formali in modo analogo.

Un secondo parere formale è stato elaborato nel 2004 e pubblicato il 13 gennaio 2005. È stato presentato su iniziativa del GEPD e riguarda la proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, proposta rientrate nel terzo pilastro del trattato UE.

Nel 2004 il GEPD ha iniziato l'elaborazione di un documento orientativo per chiarire il suo ruolo di consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi.

### 4.2 Normativa e politica

Va ricordato che il 2004 è stato un anno di inizio, per il GEPD come pure per i partner del processo legislativo. La procedura di consultazione non era ancora stata istituita. I contatti informali e formali con le istituzioni dovevano ancora essere allacciati e i compiti del GEPD dovevano ancora essere strutturati e presentati a un'ampia cerchia di soggetti interessati all'interno delle istituzioni. Inoltre, come già segnalato nella presente relazione, il personale del GEPD è stato assunto nel corso dell'anno e la maggior parte dei suoi membri ha preso servizio verso la fine dell'anno.

La proposta della Commissione che ha formato oggetto del primo parere formale del GEPD, il 22

ottobre 2004, non contiene nuove disposizioni in materia di protezione dei dati o deroghe alla pertinente normativa comunitaria; al contrario, fa esplicitamente riferimento a tale normativa. Detta proposta è stata nel complesso approvata dal GEPD.

Ciò ha fornito al GEPD l'occasione per dichiarare che l'obbligo di consultazione si applica non soltanto alle proposte aventi come oggetto principale la protezione dei dati personali, ma anche alle proposte basate sul quadro giuridico vigente in materia di protezione dei dati o che lo integrano e lo modificano, e alle proposte aventi un impatto significativo sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

Tale dichiarazione rispecchia un'interpretazione alquanto ampia del compito consultivo, come sarà spiegato nel documento orientativo sulla consultazione in materia di proposte legislative e documenti connessi. Quest'ampia interpretazione è essenziale per garantire un livello elevato di protezione dei dati all'interno delle istituzioni. Per il GEPD, il compito consultivo assegnatogli comprende le seguenti attività:

- a) fornire alle istituzioni comunitarie pareri sulle proposte legislative e i documenti correlati, in particolare i Libri verdi e bianchi;
- b) fornire pareri su tutte le proposte aventi un impatto significativo sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento di dati personali;
- c) fornire pareri anche sulla normativa rientrante nel terzo pilastro dell'Unione europea (ossia che esula dal campo di applicazione del trattato CE).

Il parere del GEPD sulla proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario è stato più sostanziale. Il garante ha raccomandato al Consiglio di limitare il campo di applicazione della proposta a uno scambio di informazioni sulle condanne pronunciate per reati gravi. Inoltre, la proposta dovrebbe specificare le garanzie a favore degli interessati, in modo da essere conforme al vigente quadro giuridico in materia di protezione dei dati, ed è importante che abbia un orizzonte temporale limitato. Essa è intesa a colmare urgentemente una lacuna delle disposizioni relative allo scambio di informazioni fino all'istituzione di un nuovo sistema di scambio di dati. Il GEPD ha dichiarato che nello sviluppare questo nuovo sistema, spesso definito casellario giudiziario europeo, sarà necessario procedere a un'approfondita valutazione delle conseguenze sulla protezione dei dati. I lavori al riguardo sono appena iniziati. Informazioni supplementari su questo tema e sui risultati dei lavori del GEPD figureranno nella relazione annuale per il 2005.

La consultazione pubblica della Commissione sull'istituzione dell'Agenzia per i diritti fondamentali (COM/2004/693 final) è stata anche un'occasione per il GEPD di formulare un parere, sia sugli aspetti generali della materia in questione che sulle relazioni della stessa con la propria missione.

Un'altra parte delle attività del garante in materia di proposte legislative è stata di tipo più informale. Il GEPD ha partecipato al processo che ha portato all'adozione di vari strumenti giuridici aventi un impatto sulla protezione dei dati. Uno dei testi su cui è stata richiesta la sua partecipazione è il progetto di decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, un'iniziativa di quattro Stati membri nel quadro del terzo pilastro. Il GEPD ha espresso il suo parere al riguardo in sede di Consiglio e di commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo.

Un altro tema su cui si è concentrata la sua attenzione è l'elaborazione di un quadro per la protezione dei dati in relazione alle attività svolte nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea. I lavori al riguardo, iniziati nel 2004 e destinati a proseguire nel 2005, rivestono ovviamente grande importanza per il GEPD.

Un altro modo più informale di partecipare al processo di elaborazione della futura normativa risulta dalla partecipazione del GEPD al Gruppo dell'articolo 29 per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. Ciò può essere illustrato da un esempio delle attività svolte dal GEPD nell'ambito di tale Gruppo nel 2004. Il Gruppo stava elaborando un documento generale di lavoro sulle questioni concernenti la protezione dei dati in relazione alla tecnologia RFID. Riconoscendo l'impatto potenziale di queste nuove tecnologie sulla protezione dei dati, il GEPD ha tenuto a sottolineare in particolare l'impatto della standardizzazione e dell'interoperabilità sull'attuazione dei principi di protezione dei dati.

Il GEPD deve assicurarsi che il suo compito di rafforzare il livello di protezione dei dati nel quadro delle politiche delle istituzioni dell'Unione europea sia efficace a livello pratico. Ciò significa innanzitutto che il garante deve diventare un partner naturale nel processo legislativo interistituzionale. Il 2004 è stato soltanto un inizio. Ci si è adoperati per presentare il GEPD come un partner visibile e affidabile. Il garante e il suo personale hanno stretto contatti con i pertinenti servizi delle istituzioni e hanno rafforzato i contatti già esistenti con gli altri soggetti attivi nel settore della protezione dei dati, quali le autorità nazionali per la protezione dei dati.

### **4.3 Misure amministrative**

Come menzionato nel punto 4.1, l'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento 45/2001 impone a tutte le istituzioni e gli organismi comunitari di informare il GEPD al momento di elaborare provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali. A complemento di tale disposizione, l'articolo 46, lettera d) annovera tra i compiti del GEPD quello di consigliare le istituzioni e gli organismi comunitari in questo settore, di propria iniziativa o su richiesta. L'articolo menziona specificamente l'elaborazione di regolamentazioni interne in materia di protezione dei dati. L'obbligo d'informazione ha pertanto lo scopo di consentire al GEPD di formulare il suo parere ove necessario.

Nel 2004 il GEPD ha avuto l'opportunità di fornire consulenza alle tre principali istituzioni comunitarie nell'elaborazione delle rispettive norme d'attuazione. Il caso 2004-0003 riguardava le norme d'attuazione del Consiglio. Il progetto era di elevata qualità e due punti particolari hanno formato oggetto di un parere specifico. Il GEPD ha accettato il principio di essere consultato dall'istituzione al momento di valutare il responsabile della protezione dei dati, fornendo in tal modo un'ulteriore garanzia di indipendenza nello svolgimento dei suoi compiti, conformemente all'articolo 24 del regolamento, segnatamente in relazione all'obbligo di consenso del GEPD in caso di destituzione, previsto dall'articolo 24, paragrafo 4. Il secondo punto riguardava la possibilità che le informazioni iscritte dall'RPD nel registro possano eccezionalmente essere limitate quando è necessario salvaguardare la sicurezza di un determinato trattamento. La decisione definitiva del Consiglio è stata pubblicata il 21 settembre 2004. Successivamente il GEPD ha fornito un parere sulle ulteriori norme e prassi relative alla procedura di notificazione che i responsabili del trattamento devono seguire e che sono inserite nelle raccomandazioni generali formulate dall'RPD, in relazione ai periodi da fissare per il controllo preliminare.

Un primo progetto di norme d'attuazione della Commissione (2004-0151) ha rappresentato la seconda occasione di formulare un parere al riguardo. Anche in questo caso, la consultazione del GEPD prima della valutazione dell'RPD è stata commentata favorevolmente e il progetto di norme è stato oggetto di una serie di osservazioni strutturali e di merito.

Poco prima della fine del 2004 sono state sottoposte per parere le norme d'attuazione del Parlamento europeo (2004-0333). Il parere del GEPD, formulato a inizio gennaio 2005, è coerente

con le precedenti consultazioni e sottolinea, tra l'altro, la necessità di un RPD a tempo pieno per le principali istituzioni.

Nel 2004 il GEPD ha formulato altri pareri su varie questioni specifiche, quali l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e la protezione dei dati (2004-0020), l'applicabilità del regolamento 45/2001 a determinate "zone d'ombra" tra il primo e il secondo pilastro (2004-0078), la semplificazione amministrativa in relazione agli obblighi di informazione e notifica (2004-0124), l'uso delle foto d'identità dei membri del personale del Consiglio (2004-0327) e il programma per il controllo a distanza dei computer ("remote desktop") che dovrà essere adottato dal Servizio informatico della Corte di giustizia (2004-0166).

Nell'ultima riunione del 2004 con gli RPD delle istituzioni e degli organismi (cfr. punto 3.2 della presente relazione) sono stati forniti orientamenti circa i criteri da seguire per la definizione dei "provvedimenti amministrativi" su cui il GEPD dovrebbe essere consultato. Sono state organizzate varie riunioni con ciascuno degli RPD delle principali istituzioni per ottenere informazioni riguardo alle prassi generali seguite in materia di protezione dei dati e per fornire consulenza al riguardo. Ovviamente, anche frequenti contatti telefonici, per email o per posta con la maggior parte degli RPD sono stati un mezzo efficace per assolvere il compito consultivo in materia di provvedimenti amministrativi.

## 5. Cooperazione

### 5.1 Gruppo dell'articolo 29

Si chiama "Gruppo dell'articolo 29" il Gruppo istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE per fornire consulenze indipendenti alla Commissione in materia di protezione dei dati personali e contribuire allo sviluppo di politiche armonizzate per la protezione dei dati negli Stati membri. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 il Gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità creata per le istituzioni e gli organismi comunitari - ora il GEPD - nonché da un rappresentante della Commissione. Al Segretariato del Gruppo provvede la Commissione.

Il GEPD è membro a pieno titolo del Gruppo dell'articolo 29 e ai sensi dell'articolo 46, lettera g), del regolamento n. 45/2001 esso partecipa alle attività del Gruppo. Il GEPD considera che si tratti di una piattaforma importante per la cooperazione con le autorità nazionali di controllo.

Conformemente all'articolo 46, lettera f), punto i) del regolamento suddetto, il GEPD deve anche collaborare con le autorità nazionali di controllo in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile e chiedendo o fornendo altro tipo di assistenza per l'esecuzione dei loro compiti. Questa collaborazione non ha avuto luogo finora, ma ciò probabilmente cambierà nel contesto di sistemi internazionali - come l'Eurodac e il proposto sistema di informazione Visti (VIS) - che richiedono una supervisione comune efficace.

Il GEPD ha svolto un ruolo attivo nelle attività del Gruppo a decorrere da metà gennaio 2004. Ciò ha portato a ulteriori riflessioni circa i rispettivi ruoli del Gruppo e del GEPD a livello UE. Il documento di strategia, adottato dal Gruppo il 29 settembre 2004 (WP 98) contiene la seguente dichiarazione risultante da dette riflessioni:

"Il quadro giuridico istituzionale dell'Unione europea è stato recentemente completato con la nomina del primo garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ed è cruciale agire in stretta cooperazione e coordinamento, soprattutto nel settore della consulenza circa la nuova legislazione che può avere ripercussioni sulla tutela dei diritti e delle libertà individuali in relazione al trattamento dei dati personali, visti i rispettivi ruoli di consulenza del Gruppo dell'articolo 29 e del GEPD.

Sebbene il GEPD in quanto membro del Gruppo dell'articolo 29 garantisca fino ad un certo punto il coordinamento tra entrambi gli organi, è necessario sviluppare sinergie e strategie comuni per raggiungere meglio l'obiettivo comune consistente in politiche corrette di protezione dei dati sviluppate e attuate nell'Unione europea."

Quanto ai temi che figurano all'ordine del giorno del gruppo, il GEPD cercherà di contribuire - partecipandovi - al consenso più ampio possibile e di tenerne conto in un più ampio contesto, pur facendo commenti o fornendo suggerimenti, quando siano considerati necessari. Il ruolo consultivo del GEPD di cui all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento n. 45/2001 resterà impregiudicato. L'impostazione generale è discussa più ampiamente nel documento orientativo menzionato al punto 4.2 della presente relazione annuale.

Si possono trovare esempi di buona sinergia tra il Gruppo dell'articolo 29 e il GEPD nei seguenti documenti del gruppo:

- parere 7/2004 sull'inclusione di elementi biometrici nei permessi di residenza e nei visti tenuto conto dell'istituzione del sistema europeo d'informazione visti (VIS), adottato l'11 agosto 2004 (WP 96);
- parere 9/2004 circa un progetto di decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e

memorizzati ai fini della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo. [Proposta presentata da Francia, Irlanda, Svezia e Gran Bretagna (documento del Consiglio 8958/04 del 28 aprile 2004)], adottato il 9 novembre 2005 (WP 99);

- documento di lavoro sulle questioni relative alla protezione dei dati connesse con la tecnologia RFID, adottato il 19 gennaio 2005 (WP 105).

Il GEPD è stato attivamente coinvolto nella preparazione di questi documenti e ha sostenuto il testo finale. Ciò significa che il GEPD intende fare uso di tali documenti, ogniqualvolta lo trovi opportuno ed efficace per realizzare i propri compiti.

Il GEPD si è altresì felicitato dei contributi forniti dal Gruppo al programma di lavoro della Commissione ai fini di una migliore attuazione della direttiva 95/46/CE. Ciò riguarda in particolare la semplificazione delle procedure di notifica negli Stati membri, l'elaborazione di disposizioni per una migliore e più armonizzata informazione delle persone interessate, lo sviluppo di strumenti più adeguati per il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e il potenziamento delle attività di esecuzione negli Stati membri.

Un altro argomento che è stato trattato in via prioritaria dal Gruppo dell'articolo 29 e che merita di essere menzionato nella presente relazione è la trasmissione dei dati relativi al codice di prenotazione (PNR) dalle compagnie aeree ai paesi terzi. Il Gruppo ha sostanzialmente accettato le condizioni del trasferimento dei dati PNR all'Australia e al Canada (pareri 1/2004 e 1/2005), e ha ripetutamente criticato i termini dei trasferimenti agli Stati Uniti (pareri 6/2002, 4/2003 e 2/004).

La Commissione ha assunto la posizione secondo cui i termini dei trasferimenti agli USA forniscono un adeguato livello di protezione ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e il Consiglio ha sostenuto tale posizione. Il Parlamento europeo ha deciso di fare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia in due cause attualmente in corso. Il GEPD ha presentato una richiesta di intervento nelle due cause, a sostegno della posizione del Parlamento, in base ai suoi compiti e competenze previsti nel regolamento n. 45/2001. L'articolo 47, paragrafo 1, lettera i) del regolamento è previsto esplicitamente che il GEPD può intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte deciderà se consentire alla richiesta.

Il GEPD aspetta le decisioni della Corte per entrambe le cause, dato che implicano importanti questioni giuridiche e un grande interesse pubblico, e intende esaminare attentamente qualsiasi futura decisione, sulla richiesta d'intervento e sul merito.

## **5.2 Terzo pilastro**

Conformemente all'articolo 46, lettera f), punto ii) del regolamento 45/2001, il GEPD deve collaborare "con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del Titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare".

Le autorità di controllo interessate da questa disposizione sono le autorità di controllo comuni dell'Europol, di Schengen, dell'Eurojust e del Sistema informativo doganale. La collaborazione del GEPD con queste autorità è stata rapidamente stabilita, dato che tutte le parti interessate erano convinte dell'urgente necessità di un'impostazione comune e armonizzata in questo settore molto sensibile.

Durante la Conferenza europea sulla protezione dei dati tenutasi a Rotterdam (21, 22 e

23 aprile 2004; vedasi anche punto 6.1), è emerso che le autorità per la protezione dei dati condividono ampiamente l'opinione che sia necessaria una più stretta cooperazione per i temi del terzo pilastro, parallelamente a quella esistente per i settori del primo pilastro nel quadro del Gruppo dell'articolo 29. Anche gli sviluppi in materia di esecuzione delle leggi richiedono disposizioni più standardizzate nella legislazione per la protezione dei dati e ai fini di una più uniforme applicazione delle basi giuridiche. Dato che manca una sede appropriata per discutere sui temi concernenti la protezione dei dati nel contesto del terzo pilastro - o piuttosto per entrambi, il primo e il terzo pilastro - è stato deciso di istituire un gruppo costituito dalle presidenze delle autorità di controllo comuni, la presidenza del Gruppo dell'articolo 29 e il GEPD, assistiti dal segretariato delle autorità di controllo comuni, che attualmente costituisce un'unità integrata nel Segretariato generale del Consiglio.

Questo "gruppo di pianificazione" si assumerebbe la responsabilità di coordinare le attività e sviluppare approcci strategici a nuove iniziative implicanti l'uso di dati personali ai fini dell'esecuzione della legge e la dimensione europea. I risultati delle discussioni in seno al gruppo dovrebbero essere comunicati alla Conferenza europea per la protezione dei dati.

La prima riunione del gruppo di pianificazione si è svolta il 22 giugno 2004 nella sede del GEPD. Vi hanno partecipato il GEPD, il suo aggiunto, i presidenti delle autorità di controllo comuni di Schengen, dell'Europol, delle dogane e dell'Eurojust, il Segretariato generale del Consiglio, l'ispettore generale dell'autorità per la protezione dei dati polacca (nella sua qualità di ospite della prossima Conferenza internazionale per la protezione dei dati). Dalle discussioni è emersa una sintesi delle pertinenti attività e proposte nell'ambito del primo e del terzo pilastro allo scopo di valutare la necessità e l'eventuale urgenza di azioni in tali settori.

Durante la conferenza internazionale di Varsavia la sessione a porte chiuse dei commissari europei per la protezione dei dati ha adottato una risoluzione in cui si chiede esplicitamente l'istituzione di una sede UE comune con il compito di incorporare le disposizioni riguardanti la consulenza in materia di protezione dei dati nella struttura del Consiglio dell'Unione europea. Ciò richiederebbe un Segretariato permanente e risorse per tenere riunioni periodiche a Bruxelles e fornire i necessari servizi di traduzione. Nella risoluzione si afferma che il garante europeo per la protezione dei dati designato conformemente all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato CE deve svolgere un ruolo attivo nell'organo che sarà istituito.

Ciascuna delle autorità di controllo comuni ha un mandato specifico; questo è il motivo per cui le autorità per la protezione dei dati hanno chiesto un organo comune nella risoluzione adottata a Varsavia. Tuttavia l'istituzione di siffatta autorità potrebbe costituire un lungo processo e, considerata l'urgenza, è stato deciso che le autorità di controllo comuni e il GEPD tengano riunioni comuni, per affrontare le questioni più urgenti. Riunioni comuni si sono tenute il 28 settembre, il 23 novembre e il 21 dicembre 2004; quest'ultima parzialmente alla presenza del sig. Frattini, nuovo vicepresidente della Commissione e commissario per la giustizia, la libertà e la sicurezza, che aveva assunto l'incarico alcune settimane prima.

Nel frattempo il 7 dicembre 2004 il GEPD e il suo aggiunto hanno avuto un incontro con il sig. Frattini, durante il quale quest'ultimo ha sottolineato il profondo interesse che annette alla protezione dei dati. Egli ha anche espresso l'intenzione di operare per l'adozione di uno strumento legislativo per la protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro e la volontà di cercare un dialogo produttivo con le autorità per la protezione dei dati.

I membri del personale del GEPD hanno partecipato a riunioni ad hoc di esperti sullo sviluppo di norme comuni per la protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. La DG per la giustizia, la libertà e la sicurezza ha organizzato una siffatta riunione il 22 novembre 2004 con rappresentanti di

vari Stati membri. Erano invitati anche rappresentanti del Segretariato generale del Consiglio, dell'Europol e dell'Eurojust. Una ulteriore riunione con rappresentanti delle autorità nazionali di controllo si è tenuta nel gennaio 2005.

Il GEPD continuerà a seguire questi sviluppi molto attentamente, per incoraggiare una più stretta cooperazione con le autorità di controllo comuni del terzo pilastro e promuovere la coerenza nel quadro relativo alla protezione dei dati del terzo pilastro senza ulteriori indugi. Esso ha preso debitamente nota dell'intenzione della Commissione di compiere adeguati progressi nella formulazione di appropriate proposte ed è pronto a fornire l'eventuale consulenza necessaria.

Infine è opportuno rammentare che il GEPD ha proceduto a una presentazione del proprio ruolo per i membri del Comitato dell'articolo 36 (il Gruppo ad alto livello del Consiglio) che si occupa delle questioni relative al terzo pilastro) durante una colazione di lavoro in data 11 novembre 2004.

## **6. Relazioni internazionali**

### **6.1 Conferenza europea**

Le autorità per la protezione dei dati degli Stati membri dell'UE e del Consiglio d'Europa si riuniscono ogni anno in una conferenza di primavera per discutere dei temi di interesse comune e per scambiare informazioni ed esperienze su vari argomenti. Il GEPD e il suo aggiunto hanno partecipato alla conferenza svoltasi a Rotterdam il 21-23 aprile 2004 ospitata dall'autorità di tutela dei dati olandese (College bescherming persoonsgegevens, CBP).

Il tema generale della conferenza era "Privacy : navigare in rete" e il professore Colin J. Bennett, coautore di "La governance della privacy: strumenti della politica in una prospettiva globale" (2003) ha pronunciato il discorso introduttivo, seguito dalle sessioni sui seguenti temi: "Ruoli delle autorità per la protezione dei dati", "Comunicazione esterna", "Rispetto ed attuazione" e "Organizzazione interna e governance efficace della privacy". I risultati di un questionario sulle pratiche nazionali in questi settori sono serviti da base per uno scambio di opinioni risultato utilissimo.

Nel secondo giorno della conferenza l'attenzione si è incentrata sui vari sviluppi a titolo del terzo pilastro. Ne sono conseguite le attività discusse nel paragrafo 5.2 e una risoluzione adottata dalla sessione a porte chiuse delle autorità europee per la protezione dei dati nella conferenza internazionale di Wroclaw.

La prossima conferenza europea si terrà a Cracovia il 24-26 aprile 2005 e tratterà tra l'altro delle prospettive della direttiva 95/46/CE a un decennio dall'adozione. Il GEPD pronuncerà al riguardo un discorso introduttivo.

### **6.2 Conferenza internazionale**

Le autorità per la protezione dei dati e i commissari per la privacy provenienti dall'Europa e dalle altre parti del mondo, tra cui Canada, America latina, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Giappone e da altre giurisdizioni della regione Asia -Pacifico si sono riuniti ogni anno per molti anni in una conferenza in settembre. La 26ª conferenza internazionale sulla privacy e sulla protezione dei dati personali si è svolta a Wroclaw il 14-16 settembre 2004. Vi hanno partecipato il GEPD e il suo aggiunto. Il GEPD è stato formalmente accreditato quale autorità indipendente a livello internazionale con diritto di voto in sede di conferenza.

Il tema generale della conferenza di quest'anno era "Il diritto alla vita privata - Il diritto alla dignità", con riferimento alla crescente pertinenza dei valori connessi alla vita privata per una gamma di sviluppi politici e tecnologici, anche di quelli nel settore della genetica. Il GEPD, che ha pronunciato il discorso introduttivo \*, ha presieduto la sessione plenaria sul seguente tema : "Il diritto alla vita privata e la protezione della sicurezza pubblica". Altre sessioni plenarie hanno riguardato "La privacy delle persone fisiche a fronte della necessità di trattare il passato", con i contributi di Germania, Polonia e Argentina e "Flussi transfrontalieri di dati e sfide dell'economia globale" con i contributi dell'Europa e dell'America del nord. Il professor Stefano Rodotà, presidente dell'autorità italiana per la protezione dei dati ed ex presidente del gruppo dell'articolo 29 ha pronunciato il discorso di chiusura.

---

\* Il testo integrale è disponibile sul seguente sito: [www.edps.eu.int](http://www.edps.eu.int)

La prossima conferenza internazionale si svolgerà a Montreux il 14-16 settembre 2005 sul tema generale "Protezione dei dati personali e vita privata in un mondo globalizzato: un diritto universale rispettoso delle diversità".

### **6.3 Altri contatti**

Il GEPD ha speso molto tempo e prodigato molti sforzi per illustrare la sua missione ed aumentare la sua visibilità in discorsi ed altri contributi negli Stati membri nell'arco dell'anno. Si possono annoverare in totale venti presentazioni su vari temi. Il GEPD ha rilasciato inoltre varie interviste ai giornalisti.

Il 26 maggio 2004 il GEPD ha pronunciato un discorso al parlamento polacco a Varsavia sul tema "Ruolo del garante europeo della protezione dei dati nel quadro dell'UE della protezione dei dati". L'intervento faceva parte di una visita in Polonia su invito dell'ispettore generale dell'autorità polacca per la protezione dei dati.

Il 14 ottobre 2004 il GEPD ha partecipato ad una conferenza a Praga su "Diritti e responsabilità degli interessati", organizzata dal Consiglio d'Europa e dall'Ufficio per la protezione dei dati personali della Repubblica ceca in cui ha presieduto una sessione e pronunciato un discorso introduttivo sul tema "Informare gli interessati".

Il 3 novembre 2004 il GEPD ha pronunciato un discorso dal titolo "Per uno spazio di giustizia europeo (più) equilibrato" in una conferenza organizzata dall'Eurojust in Amsterdam sul tema "La costituzione per l'Europa e le conseguenze derivanti per la politica di indagine e la politica dei procedimenti giudiziari dei Paesi Bassi" \*.

Il GEPD ha inoltre contribuito ai vertici dell'UE sulla biometria svoltisi a Dublino il 14 giugno e all'Aia il 1° luglio ed ha presieduto la sessione della conferenza su iniziativa della presidenza olandese dell'UE il 9-10 dicembre all'Aia su "Gli operatori sanitari attraversano le frontiere".

È intervenuto inoltre in seminari o conferenze tenuti dall'istituto britannico del diritto internazionale e comparato a Londra il 28 aprile e l'8 dicembre, dall'Accademia di diritto europeo a Treviri il 3 giugno, dalla federazione internazionale delle associazioni di diritto in materia informatica a Oxford il 9 luglio, dal forum dei responsabili europei della privacy a Bruxelles il 5 ottobre, dall'associazione tedesca per la protezione dei dati e la sicurezza dei dati a Colonia il 18 novembre e vari altri.

Il GEPD aggiunto ha fatto interventi analoghi a Barcellona, Madrid e Berlino.

---

\* Il testo integrale dei discorsi è disponibile sul seguente sito: [www.edps.eu.int](http://www.edps.eu.int)

## **Allegati**

- A. Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001
- B. Composizione del segretariato
- C. Elenco dei responsabili della protezione dei dati

### **Allegato A - Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001**

#### **Articolo 41 - Garante europeo della protezione dei dati**

1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata garante europeo della protezione dei dati.
2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.  
Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.

#### **Articolo 46 - Funzioni**

Il garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
- d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
- e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f) i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;
- ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;
- g) partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;

- i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;
- j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;
- k) adotta il proprio regolamento interno.

#### **Articolo 47 - Competenze**

1. Il garante europeo della protezione dei dati può:

- a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
- b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
- c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;
- d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
- e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
- f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
- g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
- h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;
- i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:

- a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
- b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

## **Allegato B - Composizione del segretariato**

Settori su cui il GEPD e il suo aggiunto esercitano direttamente l'autorità

- **Controllo**

Bénédicte HAVELANGE  
*Amministratore*

Sylvie LONGRÉE  
*Assistente per il controllo*

Sophie LOUVEAUX  
*Amministratore*

Kim Thien LÊ  
*Segretaria*

Gwendolyn RUTTEN  
*Amministratore*

- **Politica e informazione**

Hielke HIJMANS  
*Amministratore*

Martine BLONDEAU  
*Assistente per la documentazione*

Laurent BESLAY  
*Amministratore*

Delphine HAROU (1)  
*Assistente per la stampa e l'informazione*

Per SJÖNELL  
*Amministratore*

Martine GERMEYS  
*Segretaria*

### **Unità amministrazione, personale, bilancio**

Monique LEENS-FERRANDO  
*Capo unità*

Anne LÉVECQUE  
*Segretaria risorse umane*

Giuseppina LAURITANO  
*Questioni legali e audit interno*

Patrick COELHO DE SOUSA  
*Agent initiateur*

Vittorio MASTROJENI  
*Assistente risorse umane*

(1) attualmente addetto all'unità amministrazione, personale, bilancio

**Allegato C - Responsabili della protezione dei dati**

<i>Organizzazione</i>	<i>Nome e cognome</i>	<i>E-mail</i>	<i>Ufficio</i>
<b>Parlamento europeo</b>	Jonathan STEELE	<a href="mailto:DG5DATA-PROTECTION@europarl.eu.int">DG5DATA-PROTECTION@europarl.eu.int</a>	KAD 02G020
<b>Consiglio dell'Unione europea</b>	Pierre VERNHES	<a href="mailto:data.protection@consilium.eu.int">data.protection@consilium.eu.int</a>	JL 10-70- FL-35
<b>Commissione europea</b>	Dieter KÖNIG	<a href="mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@cec.eu.int">DATA-PROTECTION-OFFICER@cec.eu.int</a>	B2/091B
<b>Corte di giustizia delle Comunità europee</b>	Marc SCHAUSS	<a href="mailto:DataProtectionOfficer@curia.eu.int">DataProtectionOfficer@curia.eu.int</a>	GEOS 4001
<b>Corte dei conti</b>	Jan KILB	<a href="mailto:data-protection@eca.eu.int">data-protection@eca.eu.int</a>	K2 355
<b>Comitato economico e sociale</b>	Vasco OLIVEIRA	<a href="mailto:data.protection@esc.eu.int">data.protection@esc.eu.int</a>	BEL 3029
<b>Comitato delle regioni</b>	Petra KARLSSON	<a href="mailto:data.protection@cor.eu.int">data.protection@cor.eu.int</a>	BEL 4116
<b>Banca europea degli investimenti</b>	Jean-Philippe MINNAERT	<a href="mailto:DataProtectionOfficer@eib.org">DataProtectionOfficer@eib.org</a>	2478
<b>Mediatore europeo</b>	Alessandro DEL BON	<a href="mailto:dpo-euro-ombudsman@europarl.eu.int">dpo-euro-ombudsman@europarl.eu.int</a>	SDM G07028
<b>Banca centrale europea</b>	Wolfgang SOMMERFELD	<a href="mailto:dpo@ecb.int">dpo@ecb.int</a>	EM 2038
<b>Olaf - Ufficio europeo per la lotta antifrode</b>	Louis SMEETS	<a href="mailto:louis.smeets@cec.eu.int">louis.smeets@cec.eu.int</a>	J-30 08/23
<b>Centro di traduzioni degli organismi dell'Unione europea</b>	Benoît VITALE	<a href="mailto:data-protection@cdt.eu.int">data-protection@cdt.eu.int</a>	NHE – 5 /12
<b>Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno</b>	Joël BASTIE	<a href="mailto:DataProtectionOfficer@oami.eu.int">DataProtectionOfficer@oami.eu.int</a>	1A-3.61
<b>Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia</b>	Niraj NATHWANI	<a href="mailto:Niraj.Nathwani@eumc.eu.int">Niraj.Nathwani@eumc.eu.int</a>	/
<b>Agenzia europea per i medicinali</b>	Marie-Cécile BERNARD	<a href="mailto:data.protection@emea.eu.int">data.protection@emea.eu.int</a>	544